



25.10.2016

# **EMENDAMENTI**

## **9 - 122**

**Progetto di relazione**  
**Miapetra Kumpula-Natri**  
(PE589.188v01-00)

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 531/2012 per quanto riguarda le norme sui mercati del roaming all'ingrosso

Proposta di regolamento  
(COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD))



**Emendamento 9**  
**Csaba Molnár**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 3**

*Testo della Commissione*

(3) Il regolamento (UE) 2015/2120 istituisce un nuovo meccanismo di prezzi al dettaglio per i servizi di roaming regolamentati all'interno dell'Unione al fine di abolire i sovrapprezzi del roaming al dettaglio senza distorsioni nei mercati nazionali e visitati.

*Emendamento*

(3) Il regolamento (UE) 2015/2120 istituisce un nuovo meccanismo di prezzi al dettaglio per i servizi di roaming regolamentati all'interno dell'Unione al fine di abolire i sovrapprezzi del roaming al dettaglio senza distorsioni nei mercati nazionali e visitati, ***dal momento che le tariffe di roaming sono ingiustificate in un'Europa senza frontiere.***

Or. hu

**Emendamento 10**  
**José Blanco López, Carlos Zorrinho**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 3**

*Testo della Commissione*

(3) Il regolamento (UE) 2015/2120 istituisce un nuovo meccanismo di prezzi al dettaglio per i servizi di roaming regolamentati all'interno dell'Unione al fine di abolire i sovrapprezzi del roaming al dettaglio senza distorsioni nei mercati nazionali e visitati.

*Emendamento*

(3) Il regolamento (UE) 2015/2120 istituisce un nuovo meccanismo di prezzi al dettaglio per i servizi di roaming regolamentati all'interno dell'Unione al fine di abolire i sovrapprezzi del roaming al dettaglio ***a partire dal 15 giugno 2017*** senza distorsioni nei mercati nazionali e visitati.

Or. es

## Emendamento 11

Krišjānis Kariņš, Henna Virkkunen, Paul Rübige, Bendt Bendtsen, Luděk Niedermayer

### Proposta di regolamento

#### Considerando 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(3 bis) Il regolamento (UE) 2015/2120 prevede la possibilità per un operatore di applicare una "politica di utilizzo corretto" in conformità con il pertinente atto di esecuzione. Un'adeguata politica di utilizzo corretto può svolgere un ruolo fondamentale nel garantire un modello finanziariamente sostenibile dei mercati del roaming all'ingrosso e al dettaglio. Una politica di utilizzo corretto generosa per i consumatori deve essere accompagnata da limiti tariffari all'ingrosso che riflettano i costi reali della fornitura dei servizi di roaming e che consentano al maggior numero possibile di operatori di fornire un roaming a tariffa nazionale senza che ciò comporti un considerevole incremento dei costi, un danneggiamento dei mercati nazionali concorrenziali o un aumento dei prezzi per i clienti nazionali.***

Or. en

## Emendamento 12

João Ferreira

### Proposta di regolamento

#### Considerando 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(4) L'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio introdotta dal regolamento (UE) 2015/2120, denominata anche "roaming a tariffa nazionale", è ***necessaria per realizzare e favorire il funzionamento di un mercato unico digitale in tutta l'Unione. Tuttavia, il***

(4) L'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio introdotta dal regolamento (UE) 2015/2120, denominata anche "roaming a tariffa nazionale", è ***insufficiente per garantire il corretto funzionamento del mercato del roaming, in particolare per quanto riguarda la***

*suddetto regolamento non è, da solo, sufficiente a garantire il corretto funzionamento del mercato del roaming.*

*stagionalità e i costi.*

Or. pt

### **Emendamento 13**

**Krišjānis Kariņš, Henna Virkkunen, Pilar del Castillo Vera, Bendt Bendtsen, Luděk Niedermayer, Paul Rübige**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Considerando 4**

###### *Testo della Commissione*

(4) L'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio introdotta dal regolamento (UE) 2015/2120, denominata anche "roaming a tariffa nazionale", è necessaria per realizzare e favorire il funzionamento di un mercato unico digitale in tutta l'Unione. Tuttavia, il suddetto regolamento non è, da solo, sufficiente a garantire il corretto *funzionamento* del mercato del roaming.

###### *Emendamento*

(4) L'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio introdotta dal regolamento (UE) 2015/2120, denominata anche "roaming a tariffa nazionale", è necessaria per realizzare e favorire il funzionamento di un mercato unico digitale in tutta l'Unione. Tuttavia, il suddetto regolamento non è, da solo, sufficiente a garantire il *funzionamento* corretto *e sostenibile* del mercato del roaming. ***Il presente regolamento dovrebbe pertanto assicurare che non vi siano ripercussioni sui modelli di determinazione dei prezzi nei mercati nazionali.***

Or. en

### **Emendamento 14**

**Csaba Molnár**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Considerando 4**

###### *Testo della Commissione*

(4) L'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio introdotta dal regolamento (UE) 2015/2120, denominata anche "roaming a tariffa nazionale", è necessaria per realizzare e favorire il

###### *Emendamento*

(4) L'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio introdotta dal regolamento (UE) 2015/2120, denominata anche "roaming a tariffa nazionale", è necessaria per realizzare e favorire il

funzionamento di un mercato unico digitale in tutta l'Unione. Tuttavia, il suddetto regolamento non è, da solo, sufficiente a garantire il corretto funzionamento del mercato del roaming.

funzionamento di un mercato unico digitale in tutta l'Unione **e per ridurre i costi per i consumatori**; tuttavia, il suddetto regolamento non è, da solo, sufficiente a garantire il corretto funzionamento del mercato del roaming.

Or. hu

**Emendamento 15**  
**Csaba Molnár**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 5**

*Testo della Commissione*

**(5) L'abolizione dei sovrapprezzi del roaming a partire dal 15 giugno 2017, prevista dal regolamento (UE) n. 531/2012, è pertanto subordinata all'applicabilità di un atto legislativo proposto dalla Commissione che preveda misure adeguate in seguito al riesame del mercato del roaming all'ingrosso.**

*Emendamento*

**soppresso**

Or. hu

**Emendamento 16**  
**José Blanco López**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 5**

*Testo della Commissione*

**(5) L'abolizione dei sovrapprezzi del roaming a partire dal 15 giugno 2017, prevista dal regolamento (UE) n. 531/2012, è pertanto subordinata all'applicabilità di un atto legislativo proposto dalla Commissione che preveda misure adeguate**

*Emendamento*

**(5) L'abolizione dei sovrapprezzi del roaming a partire dal 15 giugno 2017, prevista dal regolamento (UE) n. 531/2012, è pertanto subordinata *all'introduzione di una politica di utilizzo corretto che garantisca che i clienti del roaming non***

in seguito al riesame del mercato del roaming all'ingrosso.

***facciano un uso abusivo o anomalo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati e all'applicabilità di un atto legislativo proposto dalla Commissione che preveda misure adeguate in seguito al riesame del mercato del roaming all'ingrosso, in modo da consentire l'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio.***

Or. es

## **Emendamento 17** **João Ferreira**

### **Proposta di regolamento** **Considerando 6**

#### *Testo della Commissione*

(6) ***La Commissione ha proceduto*** ad un riesame completo del mercato del roaming all'ingrosso al fine di vagliare le misure necessarie per consentire l'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio ***per il 15 giugno 2017.***

#### *Emendamento*

(6) ***È necessario procedere*** ad un riesame completo ***e approfondito*** del mercato del roaming all'ingrosso al fine di vagliare le misure necessarie per consentire l'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio ***nei vari Stati membri, assicurando in particolare che gli utenti nazionali dei servizi di telecomunicazione non vedano un aumento delle loro bollette mensili.***

Or. pt

## **Emendamento 18** **José Blanco López, Carlos Zorrinho**

### **Proposta di regolamento** **Considerando 7**

#### *Testo della Commissione*

(7) Alla luce dei risultati del riesame, la Commissione ha adottato la relazione sul riesame del mercato del roaming all'ingrosso<sup>19</sup>. A tale riguardo, per garantire

#### *Emendamento*

(7) Alla luce dei risultati del riesame, la Commissione ha adottato la relazione sul riesame del mercato del roaming all'ingrosso<sup>19</sup>. A tale riguardo, per garantire

che i servizi di roaming al dettaglio possano essere forniti ai prezzi al dettaglio nazionali, nel roaming gli input all'ingrosso devono essere disponibili a un livello che consenta agli operatori nazionali di fornire il roaming a tariffa nazionale. ***Sebbene mercati nazionali del roaming all'ingrosso pienamente concorrenziali e con prezzi in linea con i costi effettivi di fornitura del servizio delle reti ospitanti debbano rendere il roaming a tariffa nazionale certamente più sostenibile, dal riesame emerge un quadro ben diverso. Il riesame indica inoltre che difficilmente il futuro obbligo di roaming al dettaglio a tariffa nazionale condurrà, da solo, a mercati del roaming all'ingrosso ben funzionanti che consentano la fornitura di roaming a tariffa nazionale nell'Unione per il 15 giugno 2017.***

---

<sup>19</sup> Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al riesame del mercato del roaming all'ingrosso [riferimento definitivo].

che i servizi di roaming al dettaglio possano essere forniti ai prezzi al dettaglio nazionali, nel roaming gli input all'ingrosso devono essere disponibili a un livello che consenta agli operatori nazionali di fornire il roaming a tariffa nazionale, ***permettendo nel contempo agli operatori delle reti ospitanti di recuperare i costi della fornitura dei servizi di roaming all'ingrosso regolamentati.***

---

<sup>19</sup> Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al riesame del mercato del roaming all'ingrosso [riferimento definitivo].

Or. es

## **Emendamento 19** **David Borrelli, Dario Tamburrano**

### **Proposta di regolamento** **Considerando 8**

#### *Testo della Commissione*

(8) In particolare, l'attuale funzionamento dei mercati del roaming all'ingrosso potrebbe incidere sulla concorrenza e sugli investimenti nei rispettivi mercati degli operatori nazionali a causa di tariffe di roaming all'ingrosso eccessive rispetto ai prezzi al dettaglio nazionali applicati agli utenti finali. Ciò vale in particolare per gli operatori più piccoli o netti sul traffico in uscita, il che

#### *Emendamento*

(8) In particolare, l'attuale funzionamento dei mercati del roaming all'ingrosso potrebbe incidere sulla concorrenza e sugli investimenti nei rispettivi mercati degli operatori nazionali a causa di tariffe di roaming all'ingrosso eccessive rispetto ai prezzi al dettaglio nazionali applicati agli utenti finali. Ciò vale in particolare per gli operatori più piccoli o netti sul traffico in uscita, il che



rende il roaming a tariffa nazionale strutturalmente insostenibile.

rende il roaming a tariffa nazionale strutturalmente insostenibile. ***Va sottolineato che tali tipologie di operatori sono essenziali per una concorrenza sana e, di conseguenza, dovrebbero essere protette dalle pratiche restrittive che, in casi estremi, possono arrivare fino al rifiuto del servizio, garantendo loro un'adeguata tutela da parte delle autorità nazionali di regolamentazione.***

Or. en

## **Emendamento 20**

**Paul Rübig, Françoise Grossetête, Francesc Gambús, Pilar del Castillo Vera, Michal Boni, Esther de Lange, Krišjānis Kariņš, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 8**

##### *Testo della Commissione*

(8) In particolare, l'attuale funzionamento dei mercati del roaming all'ingrosso potrebbe incidere sulla concorrenza e sugli investimenti nei rispettivi mercati degli operatori nazionali a causa di tariffe di roaming all'ingrosso eccessive rispetto ai prezzi al dettaglio nazionali applicati agli utenti finali. Ciò vale in particolare per gli operatori più piccoli o netti sul traffico in uscita, il che rende il roaming a tariffa nazionale strutturalmente insostenibile.

##### *Emendamento*

(8) In particolare, l'attuale funzionamento dei mercati del roaming all'ingrosso potrebbe incidere sulla concorrenza e sugli investimenti nei rispettivi mercati degli operatori nazionali a causa di tariffe di roaming all'ingrosso eccessive rispetto ai prezzi al dettaglio nazionali applicati agli utenti finali. Ciò vale in particolare per gli operatori più piccoli o netti sul traffico in uscita, il che rende il roaming a tariffa nazionale strutturalmente insostenibile. ***È pertanto fondamentale garantire che la legislazione quadro dell'Unione in materia di telecomunicazioni preveda incentivi a lungo termine chiari e coerenti per gli investimenti privati nelle infrastrutture di telecomunicazione.***

Or. en

##### *Motivazione*

*Benché non siano menzionati come obiettivo esplicito del regolamento sul roaming*

*all'ingrosso, gli incentivi chiari agli investimenti sono parte integrante della prospettiva globale di un moderno quadro dell'UE in materia di telecomunicazioni. Gli investimenti per l'accesso alla banda larga rappresentano proporzionalmente la parte più consistente delle risorse impegnate dalle imprese. Di conseguenza, il reinvestimento di una determinata percentuale dei proventi delle vendite all'asta attraverso investimenti azionari da parte degli Stati membri tramite la Banca europea per gli investimenti e il FEIS, in combinazione con gli appalti pubblici per lo sviluppo delle infrastrutture, costituisce la base di un efficace incentivo agli investimenti.*

**Emendamento 21**  
**Lorenzo Fontana**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 8**

*Testo della Commissione*

(8) In particolare, l'attuale funzionamento dei mercati del roaming all'ingrosso potrebbe incidere sulla concorrenza e sugli investimenti nei rispettivi mercati degli operatori nazionali a causa di tariffe di roaming all'ingrosso eccessive rispetto ai prezzi al dettaglio nazionali applicati agli utenti finali. Ciò vale in particolare per gli operatori più piccoli o netti sul traffico in uscita, il che rende il roaming a tariffa nazionale strutturalmente insostenibile.

*Emendamento*

(8) In particolare, l'attuale funzionamento dei mercati del roaming all'ingrosso potrebbe incidere sulla concorrenza e sugli investimenti nei rispettivi mercati degli operatori nazionali a causa di tariffe di roaming all'ingrosso eccessive rispetto ai prezzi al dettaglio nazionali applicati agli utenti finali. Ciò vale in particolare per gli operatori **virtuali, per i** più piccoli o netti sul traffico in uscita, il che rende il roaming a tariffa nazionale strutturalmente insostenibile, **nel caso in cui le tariffe per il roaming all'ingrosso non siano ridotte a un livello comparabile con quello delle tariffe nazionali all'ingrosso.**

Or. it

**Emendamento 22**  
**Werner Langen**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 8**

*Testo della Commissione*

(8) In particolare, l'attuale

*Emendamento*

(8) In particolare, l'attuale

funzionamento dei mercati del roaming all'ingrosso potrebbe incidere sulla concorrenza e sugli investimenti nei rispettivi mercati degli operatori nazionali a causa di tariffe di roaming all'ingrosso eccessive rispetto ai prezzi al dettaglio nazionali applicati agli utenti finali. Ciò vale in particolare per gli operatori più piccoli o netti sul traffico in uscita, il che rende il roaming a tariffa nazionale strutturalmente insostenibile.

funzionamento dei mercati del roaming all'ingrosso potrebbe incidere sulla concorrenza e sugli investimenti nei rispettivi mercati degli operatori nazionali a causa di tariffe di roaming all'ingrosso eccessive rispetto ai prezzi al dettaglio nazionali applicati agli utenti finali. Ciò vale in particolare per gli operatori più piccoli o **gli operatori di reti mobili virtuali (MVNO), i fornitori di servizi o gli operatori** netti sul traffico in uscita, il che rende il roaming a tariffa nazionale strutturalmente insostenibile.

Or. de

**Emendamento 23**  
**David Borrelli, Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 9**

*Testo della Commissione*

(9) Il funzionamento del mercato del roaming all'ingrosso dovrebbe consentire agli operatori di recuperare tutti i costi della fornitura dei servizi di roaming all'ingrosso regolamentati, **compresi i** costi congiunti e comuni. In questo modo si dovrebbero mantenere gli incentivi ad investire nelle reti ospitanti e evitare distorsioni della concorrenza interna nei mercati visitati dovute all'arbitraggio normativo degli operatori che sfruttano le misure correttive relative all'accesso al roaming all'ingrosso per competere nei mercati nazionali visitati.

*Emendamento*

(9) Il funzionamento del mercato del roaming all'ingrosso dovrebbe consentire agli operatori di recuperare tutti i costi **operativi** della fornitura dei servizi di roaming all'ingrosso regolamentati, **tenendo conto anche dei** costi congiunti e comuni, **ma considerando con estrema prudenza i costi generali, che dovrebbero essere sostenuti autonomamente dai modelli imprenditoriali nazionali. È altresì importante che il modello di costo all'ingrosso non incoraggi, a valle del mercato all'ingrosso, pratiche quali importi iniziali minimi o forfettari per il cliente al dettaglio.** In questo modo si dovrebbero mantenere gli incentivi ad investire nelle reti ospitanti e evitare distorsioni della concorrenza interna nei mercati visitati dovute all'arbitraggio normativo degli operatori che sfruttano le misure correttive relative all'accesso al roaming all'ingrosso per competere nei

mercati nazionali visitati.

Or. en

**Emendamento 24**  
**Lorenzo Fontana**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 9**

*Testo della Commissione*

(9) Il funzionamento del mercato del roaming all'ingrosso dovrebbe consentire agli operatori di recuperare tutti i costi della fornitura dei servizi di roaming all'ingrosso regolamentati, compresi i costi congiunti e comuni. In questo modo si dovrebbero mantenere gli incentivi ad investire nelle reti ospitanti e evitare distorsioni della concorrenza interna nei mercati visitati dovute all'arbitraggio normativo degli operatori che sfruttano le misure correttive relative all'accesso al roaming all'ingrosso per competere nei mercati nazionali visitati.

*Emendamento*

(9) Il funzionamento del mercato del roaming all'ingrosso dovrebbe consentire agli operatori di recuperare tutti i costi della fornitura dei servizi di roaming all'ingrosso regolamentati, compresi i costi congiunti e comuni, **senza l'applicazione di costi ulteriori ai consumatori, al netto di casi di utilizzo anomalo o abusivo del roaming a tariffa nazionale da parte dei consumatori stessi**. In questo modo si dovrebbero mantenere gli incentivi ad investire nelle reti ospitanti e evitare distorsioni della concorrenza interna nei mercati visitati dovute all'arbitraggio normativo degli operatori che sfruttano le misure correttive relative all'accesso al roaming all'ingrosso per competere nei mercati nazionali visitati.

Or. it

**Emendamento 25**  
**Aldo Patriciello**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 9**

*Testo della Commissione*

(9) *Il* funzionamento del mercato del roaming all'ingrosso **dovrebbe consentire** agli operatori di recuperare tutti i costi della fornitura dei servizi di roaming

*Emendamento*

(9) **Tuttavia, il** funzionamento del mercato del roaming all'ingrosso **garantisce inoltre** agli operatori **la possibilità** di recuperare tutti i costi della

all'ingrosso regolamentati, compresi i costi congiunti e comuni. **In questo modo si dovrebbero** mantenere **gli incentivi ad** investire nelle reti ospitanti e evitare distorsioni della concorrenza interna nei mercati visitati dovute all'arbitraggio normativo degli operatori che sfruttano le misure correttive relative all'accesso al roaming all'ingrosso per competere nei mercati nazionali visitati.

fornitura dei servizi di roaming all'ingrosso regolamentati, compresi i costi congiunti e comuni. Questo **requisito fondamentale dovrebbe** mantenere **incentivi sufficienti per consentire agli operatori di** investire nelle reti ospitanti e evitare distorsioni della concorrenza interna nei mercati visitati dovute all'arbitraggio normativo degli operatori che sfruttano le misure correttive relative all'accesso al roaming all'ingrosso per competere nei mercati nazionali visitati.

Or. en

## **Emendamento 26** **Aldo Patriciello**

### **Proposta di regolamento** **Considerando 10**

#### *Testo della Commissione*

(10) *Alla luce dei problemi individuati*, le misure esistenti applicabili sui mercati del roaming all'ingrosso dovrebbero essere modificate per assicurare che il livello delle tariffe del roaming all'ingrosso consenta l'introduzione sostenibile del roaming a tariffa nazionale nell'Unione.

#### *Emendamento*

(10) *Per conseguire i due obiettivi complementari di effettiva concorrenza e incentivo agli investimenti*, le misure esistenti applicabili sui mercati del roaming all'ingrosso dovrebbero essere modificate per assicurare che il livello delle tariffe del roaming all'ingrosso consenta l'introduzione sostenibile del roaming a tariffa nazionale nell'Unione, **adottando nel contempo ulteriori garanzie per evitare perdite commerciali ingiustificate per gli operatori come conseguenza diretta della modifica della regolamentazione.**

Or. en

## **Emendamento 27** **David Borrelli, Dario Tamburrano**

### **Proposta di regolamento** **Considerando 12**

*Testo della Commissione*

(12) Per quanto riguarda le norme sulle tariffe all'ingrosso, gli obblighi normativi a livello dell'Unione dovrebbero essere mantenuti, in quanto qualsiasi misura che consenta il roaming a tariffa nazionale in tutta l'Unione senza risolvere la questione del livello dei costi all'ingrosso connessi alla fornitura di questi servizi rischierebbe di perturbare il mercato interno dei servizi di roaming e non stimolerebbe la concorrenza.

*Emendamento*

(12) Per quanto riguarda le norme sulle tariffe all'ingrosso, gli obblighi normativi a livello dell'Unione dovrebbero essere mantenuti, in quanto qualsiasi misura che consenta il roaming a tariffa nazionale in tutta l'Unione senza risolvere la questione del livello dei costi all'ingrosso connessi alla fornitura di questi servizi rischierebbe di perturbare il mercato interno dei servizi di roaming e non stimolerebbe la concorrenza, ***che è estremamente necessaria per il mercato delle telecomunicazioni, in particolare per i nuovi operatori, i modelli di servizi tecnologicamente innovativi, le PMI e le start-up.***

Or. en

**Emendamento 28**

**João Ferreira**

**Proposta di regolamento**

**Considerando 12**

*Testo della Commissione*

(12) Per quanto riguarda le norme sulle tariffe all'ingrosso, gli obblighi normativi a livello dell'Unione dovrebbero essere mantenuti, in quanto qualsiasi misura che consenta il roaming a tariffa nazionale in tutta l'Unione senza risolvere la questione del livello dei costi all'ingrosso connessi alla fornitura di questi servizi ***rischierebbe di perturbare il mercato interno*** dei servizi di roaming ***e non stimolerebbe la concorrenza.***

*Emendamento*

(12) Per quanto riguarda le norme sulle tariffe all'ingrosso, gli obblighi normativi a livello dell'Unione dovrebbero essere mantenuti, in quanto qualsiasi misura che consenta il roaming a tariffa nazionale in tutta l'Unione senza risolvere la questione del livello dei costi all'ingrosso connessi alla fornitura di questi servizi ***causerebbe gravi squilibri nella fornitura*** dei servizi di roaming.

Or. pt

**Emendamento 29**  
**Lorenzo Fontana**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 12**

*Testo della Commissione*

(12) Per quanto riguarda le norme sulle tariffe all'ingrosso, gli obblighi normativi a livello dell'Unione dovrebbero essere mantenuti, in quanto qualsiasi misura che consenta il roaming a tariffa nazionale in tutta l'Unione senza risolvere la questione del livello dei costi all'ingrosso connessi alla fornitura di questi servizi rischierebbe di perturbare il mercato interno dei servizi di roaming e non stimolerebbe la concorrenza.

*Emendamento*

(12) Per quanto riguarda le norme sulle tariffe all'ingrosso, gli obblighi normativi a livello dell'Unione dovrebbero essere mantenuti, in quanto qualsiasi misura che consenta il roaming a tariffa nazionale in tutta l'Unione senza risolvere la questione del livello dei costi all'ingrosso connessi alla fornitura di questi servizi rischierebbe di perturbare il mercato interno dei servizi di roaming e non stimolerebbe la concorrenza, **preservando il carattere oligopolistico che caratterizza i mercati all'ingrosso del roaming.**

Or. it

**Emendamento 30**  
**Aldo Patriciello**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 13**

*Testo della Commissione*

(13) Le tariffe massime all'ingrosso dovrebbero fungere da **livello di salvaguardia** e garantire che gli operatori possano recuperare i costi, compresi i costi congiunti e comuni. **Dovrebbero inoltre consentire la fornitura diffusa e sostenibile di roaming a tariffa nazionale e lasciare al tempo stesso un margine alle trattative commerciali tra gli operatori.**

*Emendamento*

(13) Le tariffe massime all'ingrosso dovrebbero **prevenire margini eccessivi tra le tariffe di roaming all'ingrosso e i costi effettivi, e dovrebbero pertanto consentire la fornitura diffusa e sostenibile di roaming a tariffa nazionale e lasciare al tempo stesso un margine alle trattative commerciali tra gli operatori. Il meccanismo specifico di indennizzo (Fondo RLAH), che dovrà essere introdotto conformemente al presente regolamento, dovrebbe fungere da garanzia supplementare contro gli effetti negativi della riduzione dei limiti tariffari sul roaming all'ingrosso** e garantire che

gli operatori possano *almeno* recuperare i costi *in misura sufficiente*, compresi i costi congiunti e comuni. *Il Fondo RLAH dovrebbe ridurre la necessità dei sovrapprezzi al dettaglio di cui all'articolo 6 quater del regolamento (UE) n. 531/2012, modificato dal regolamento (UE) 2015/2120, e contribuire in tal modo all'obiettivo della completa abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio.*

Or. en

**Emendamento 31**  
**José Blanco López, Carlos Zorrinho**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(13 bis) Tenendo conto della necessità di promuovere gli investimenti nelle infrastrutture di rete per rispondere all'aumento dell'uso di dati, al quale certamente contribuirebbe l'introduzione del roaming a tariffa nazionale, è opportuno prestare particolare attenzione alla necessità di garantire che gli operatori delle reti ospitanti siano in grado di recuperare tutti i costi della fornitura dei servizi di roaming all'ingrosso regolamentati, evitando così che su tali mercati si producano effetti indesiderati quali una riduzione degli investimenti nelle infrastrutture di rete, il deterioramento della fornitura e della qualità del servizio o un aumento dei prezzi al dettaglio nazionali.*

Or. es

**Emendamento 32**  
**José Blanco López**



**Proposta di regolamento**  
**Considerando 15**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(15) Nell'esaminare le stime dei costi si è tenuto conto dell'impatto potenziale della stagionalità del traffico in roaming sui costi globali della fornitura di servizi di roaming all'ingrosso a livello nazionale. Tali stime prendono atto degli effetti di compensazione che mitigherebbero i potenziali aumenti dei costi dovuti alla stagionalità del traffico in roaming. In particolare per i servizi di dati, l'aumento della domanda interna significa che i picchi di traffico stagionali in un determinato anno saranno verosimilmente superati dal totale della domanda interna nell'anno o negli anni successivi. Di conseguenza, poiché le reti di comunicazione mobile terrestri sono dimensionate per far fronte a questa tendenza generale all'aumento trainata dalla domanda interna, un picco nella domanda totale della rete dovuto a flussi stagionali di roaming non sembra incidere sostanzialmente sui costi di dimensionamento della rete mobile. Per le chiamate vocali la domanda è più stabile, e in alcuni paesi i picchi di roaming stagionali possono esercitare un impatto sui costi globali di dimensionamento della rete. Tuttavia, tali picchi stagionali di traffico localizzati possono anche scaturire da utenti nazionali che si spostano in zone turistiche e essere in qualche misura mitigati dagli effetti compensatori esercitati sull'uso di capacità dagli utenti in roaming che si trovano nelle zone metropolitane durante le vacanze estive.*

*soppresso*

Or. es

**Emendamento 33**  
**João Ferreira**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 15**

*Testo della Commissione*

(15) Nell'esaminare le stime dei costi si è tenuto conto dell'impatto potenziale della stagionalità del traffico in roaming sui costi globali della fornitura di servizi di roaming all'ingrosso a livello nazionale. ***Tali stime prendono atto degli effetti di compensazione che mitigherebbero i potenziali aumenti dei costi dovuti alla stagionalità del traffico in roaming. In particolare per i servizi di dati, l'aumento della domanda interna significa che i picchi di traffico stagionali in un determinato anno saranno verosimilmente superati dal totale della domanda interna nell'anno o negli anni successivi. Di conseguenza, poiché le reti di comunicazione mobile terrestri sono dimensionate per far fronte a questa tendenza generale all'aumento trainata dalla domanda interna, un picco nella domanda totale della rete dovuto a flussi stagionali di roaming non sembra incidere sostanzialmente sui costi di dimensionamento della rete mobile. Per le chiamate vocali la domanda è più stabile, e in alcuni paesi i picchi di roaming stagionali possono esercitare un impatto sui costi globali di dimensionamento della rete. Tuttavia, tali picchi stagionali di traffico localizzati possono anche scaturire da utenti nazionali che si spostano in zone turistiche e essere in qualche misura mitigati dagli effetti compensatori esercitati sull'uso di capacità dagli utenti in roaming che si trovano nelle zone metropolitane durante le vacanze estive.***

*Emendamento*

(15) Nell'esaminare le stime dei costi ***non*** si è ***ancora*** tenuto ***debitamente*** conto dell'impatto potenziale della stagionalità del traffico in roaming sui costi globali della fornitura di servizi di roaming all'ingrosso a livello nazionale.

Or. pt

**Emendamento 34**  
**Evžen Tošenovský**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 15**

*Testo della Commissione*

(15) Nell'esaminare le stime dei costi si è **tenuto** conto dell'impatto potenziale della stagionalità del traffico in roaming **sui costi globali della fornitura di servizi di roaming all'ingrosso a livello nazionale. Tali stime prendono atto degli effetti di compensazione che mitigherebbero i potenziali aumenti dei costi dovuti alla stagionalità del traffico in roaming. In particolare per i servizi di dati, l'aumento della domanda interna significa che i picchi di traffico stagionali in un determinato anno saranno verosimilmente superati dal totale della domanda interna nell'anno o negli anni successivi. Di conseguenza, poiché le reti di comunicazione mobile terrestri sono dimensionate per far fronte a questa tendenza generale all'aumento trainata dalla domanda interna, un picco nella domanda totale della rete dovuto a flussi stagionali di roaming non sembra incidere sostanzialmente sui costi di dimensionamento della rete mobile. Per le chiamate vocali la domanda è più stabile, e in alcuni paesi i picchi di roaming stagionali possono esercitare un impatto sui costi globali di dimensionamento della rete. Tuttavia, tali picchi stagionali di traffico localizzati possono anche scaturire da utenti nazionali che si spostano in zone turistiche e essere in qualche misura mitigati dagli effetti compensatori esercitati sull'uso di capacità dagli utenti in roaming che si trovano nelle zone metropolitane durante le vacanze estive.**

*Emendamento*

(15) Nell'esaminare le stime dei costi si **dovrebbe tenere debitamente** conto dell'impatto potenziale della stagionalità del traffico in roaming, **considerevole** in alcuni **Stati membri**, sui costi globali della **fornitura di servizi di roaming all'ingrosso a livello nazionale.**

Or. en

**Emendamento 35**  
**Carlos Zorrinho, José Blanco López**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 15**

*Testo della Commissione*

(15) Nell'esaminare le stime dei costi si **è tenuto** conto dell'impatto potenziale della stagionalità del traffico in roaming sui costi globali della fornitura di servizi di roaming all'ingrosso a livello nazionale. **Tali stime prendono atto degli effetti di compensazione che mitigherebbero i potenziali aumenti dei costi dovuti alla stagionalità del traffico in roaming. In particolare per i servizi di dati, l'aumento della domanda interna significa che i picchi di traffico stagionali in un determinato anno saranno verosimilmente superati dal totale della domanda interna nell'anno o negli anni successivi. Di conseguenza, poiché le reti di comunicazione mobile terrestri sono dimensionate per far fronte a questa tendenza generale all'aumento trainata dalla domanda interna, un picco nella domanda totale della rete dovuto a flussi stagionali di roaming non sembra incidere sostanzialmente sui costi di dimensionamento della rete mobile. Per le chiamate vocali la domanda è più stabile, e in alcuni paesi i picchi di roaming stagionali possono esercitare un impatto sui costi globali di dimensionamento della rete. Tuttavia, tali picchi stagionali di traffico localizzati possono anche scaturire da utenti nazionali che si spostano in zone turistiche e essere in qualche misura mitigati dagli effetti compensatori esercitati sull'uso di capacità dagli utenti in roaming che si trovano nelle zone metropolitane durante le vacanze estive.**

*Emendamento*

(15) Nell'esaminare le stime dei costi si **dovrebbe tenere** conto dell'impatto potenziale della stagionalità del traffico in roaming sui costi globali della fornitura di servizi di roaming all'ingrosso a livello nazionale. I picchi stagionali di **traffico** in roaming **incidono** sui costi globali di dimensionamento della rete, **un aspetto** di cui si **dovrebbe tenere conto nel fissare le tariffe massime all'ingrosso, al fine di garantire il recupero dei costi per le reti ospitanti in tutta l'Unione.**

Or. pt

**Emendamento 36**  
**Hans-Olaf Henkel**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 15**

*Testo della Commissione*

(15) Nell'esaminare le stime dei costi si **è tenuto** conto dell'impatto potenziale della stagionalità del traffico in roaming sui costi globali della fornitura di servizi di roaming all'ingrosso a livello nazionale. **Tali stime prendono atto degli effetti di compensazione che mitigherebbero i potenziali aumenti dei costi dovuti alla stagionalità del traffico in roaming. In particolare per i servizi di dati, l'aumento della domanda interna significa** che i picchi di **traffico stagionali in un determinato anno saranno verosimilmente superati dal totale della domanda interna nell'anno o negli anni successivi. Di conseguenza, poiché le reti di comunicazione mobile terrestri sono dimensionate per far fronte a questa tendenza generale all'aumento trainata dalla domanda interna, un picco nella domanda totale della rete dovuto a flussi stagionali di roaming non sembra incidere sostanzialmente sui costi di dimensionamento della rete mobile. Per le chiamate vocali la domanda è più stabile, e in alcuni paesi i picchi di roaming stagionali possono esercitare** un impatto sui costi globali di dimensionamento della rete. **Tuttavia, tali picchi stagionali di traffico localizzati possono anche scaturire da utenti nazionali che si spostano in zone turistiche e essere in qualche misura mitigati dagli effetti compensatori esercitati sull'uso di capacità dagli utenti in roaming che si trovano nelle zone metropolitane durante le vacanze estive.**

*Emendamento*

(15) Nell'esaminare le stime dei costi si **dovrebbe tenere** conto dell'impatto potenziale della stagionalità del traffico in roaming sui costi globali della fornitura di servizi di roaming all'ingrosso a livello nazionale. **È necessario tenere conto del fatto** che i picchi di roaming stagionali **esercitano** un impatto sui costi globali di dimensionamento della rete, **un aspetto** che si **deve prendere in considerazione nel fissare le tariffe massime del roaming all'ingrosso, al fine di garantire il recupero dei costi per le reti ospitanti.**

Or. en

**Emendamento 37**  
**João Ferreira**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 16**

*Testo della Commissione*

(16) *Nel fissare la tariffa massima all'ingrosso per i servizi di dati in roaming regolamentati, si è tenuto conto di tutti gli elementi di accesso necessari per consentire la fornitura dei servizi di roaming, comprese le spese di transito per assicurare il traffico dei dati fino ad un punto di scambio individuato dall'operatore della rete d'origine.*

*Emendamento*

*soppresso*

Or. pt

**Emendamento 38**  
**Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 16**

*Testo della Commissione*

(16) Nel fissare la tariffa massima all'ingrosso per i servizi di dati in roaming regolamentati, si è tenuto conto **di** tutti gli elementi di accesso necessari per consentire la fornitura dei servizi di roaming, **comprese** le spese di transito per assicurare il traffico dei dati fino ad un punto di scambio individuato dall'operatore della rete d'origine.

*Emendamento*

(16) Nel fissare la tariffa massima all'ingrosso per i servizi di dati in roaming regolamentati, si è tenuto conto **dei costi totali per gli operatori delle reti ospitanti, compresi** tutti gli elementi di accesso necessari per consentire la fornitura dei servizi di roaming, **tra cui** le spese di transito per assicurare il traffico dei dati fino ad un punto di scambio individuato dall'operatore della rete d'origine.

Or. en

**Emendamento 39**  
**Herbert Reul**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 16 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(16 bis) In considerazione del rischio di inibizione degli investimenti rappresentato dall'imposizione di limiti tariffari armonizzati sul roaming all'ingrosso e dell'impatto che potrebbe avere sui mercati nazionali di taluni Stati membri, segnatamente sullo sviluppo e la realizzazione di reti ad altissima capacità, e in particolare il futuro sviluppo dei servizi 5G, e data la necessità di introdurre un regime di roaming a tariffa nazionale prima del 15 giugno 2017, è opportuno istituire un "Fondo per il roaming universale" (Universal Roaming Fund – URF). Il Fondo dovrebbe essere gestito e amministrato dal BEREC e dalle autorità nazionali di regolamentazione e dovrebbe garantire che tutti i soggetti che beneficiano di reti mobili ad alta velocità e di elevata qualità nonché del regime di roaming a tariffa nazionale contribuiscano anche in misura ragionevole e proporzionata ai costi del Fondo, assicurando che le politiche essenziali associate alla promozione degli investimenti nelle infrastrutture mobili ad alta capacità non siano compromesse. Tale meccanismo dovrebbe funzionare mediante l'imposizione, da parte del BEREC, di limiti di volume per i diversi contenuti e applicazioni ad alto volume di dati. Qualora i volumi di traffico dei contenuti e delle applicazioni identificati superino tale soglia, i fornitori di contenuti e di applicazioni (Content and Applications Providers – CAP) responsabili della prestazione di tali servizi dovrebbero essere tenuti a versare un contributo finanziario, misurato in euro per gigabyte, in caso di superamento della soglia. Tutte le entrate riscosse dovrebbero essere raggruppate in un unico fondo, in modo che gli operatori delle reti ospitanti che non sono in grado*

*di recuperare integralmente i costi all'ingrosso della fornitura di servizi di roaming abbiano il diritto di chiedere il rimborso della differenza sulla base dei contributi del Fondo.*

Or. en

**Emendamento 40**  
**Aldo Patriciello**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 18**

*Testo della Commissione*

(18) Pertanto, le attuali tariffe massime di roaming all'ingrosso per le chiamate vocali, gli SMS e i servizi di dati dovrebbero essere ridotte.

*Emendamento*

(18) Pertanto, le attuali tariffe massime di roaming all'ingrosso per le chiamate vocali, gli SMS e i servizi di dati dovrebbero essere ridotte. ***Se gli operatori possono dimostrare che le tariffe di roaming all'ingrosso ridotte non sono più sufficienti per coprire i costi effettivi, secondo il metodo del costo incrementale di lungo periodo di tipo plus (LRIC+), della fornitura dei servizi di roaming all'ingrosso, essi dovrebbero poter beneficiare di un adeguato indennizzo di tali perdite a titolo del Fondo RLAH, che dovrebbe essere istituito mediante un atto di esecuzione della Commissione a norma del presente regolamento. Il Fondo RLAH dovrebbe essere gestito dal BEREC. Esso dovrebbe essere finanziato da tutti i partecipanti al mercato che utilizzano le reti mobili esistenti quale principale infrastruttura di base per i servizi forniti ai propri clienti al di sopra di una certa soglia di traffico, determinata dal BEREC sulla base dei principi stabiliti in tale atto di esecuzione.***

Or. en



## Emendamento 41

Krišjānis Kariņš, Henna Virkkunen, Paul Rübige, Bendt Bendtsen, Luděk Niedermayer

### Proposta di regolamento

#### Considerando 18

##### *Testo della Commissione*

(18) Pertanto, le attuali tariffe massime di roaming all'ingrosso per le chiamate vocali, gli SMS e i servizi di dati dovrebbero essere ridotte.

##### *Emendamento*

(18) Pertanto, le attuali tariffe massime di roaming all'ingrosso per le chiamate vocali, gli SMS e i servizi di dati dovrebbero essere ridotte **a livelli molto più vicini al costo reale di tali servizi**.

Or. en

## Emendamento 42

Csaba Molnár

### Proposta di regolamento

#### Considerando 18

##### *Testo della Commissione*

(18) Pertanto, le attuali tariffe massime di roaming all'ingrosso per le chiamate vocali, gli SMS e i servizi di dati dovrebbero essere ridotte.

##### *Emendamento*

(18) Pertanto, le attuali tariffe massime di roaming all'ingrosso per le chiamate vocali, gli SMS e i servizi di dati dovrebbero essere ridotte **con l'obiettivo di abolirle nel lungo termine**.

Or. hu

## Emendamento 43

Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Zigmantas Balčytis, Theresa Griffin, Paul Tang

### Proposta di regolamento

#### Considerando 18

##### *Testo della Commissione*

(18) Pertanto, le attuali tariffe massime di roaming all'ingrosso per le chiamate vocali, gli SMS e i servizi di dati dovrebbero essere ridotte.

##### *Emendamento*

(18) Pertanto, le attuali tariffe massime di roaming all'ingrosso per le chiamate vocali, gli SMS e i servizi di dati dovrebbero essere **sostanzialmente** ridotte.

Or. en

**Emendamento 44**  
**David Borrelli, Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 18**

*Testo della Commissione*

(18) Pertanto, le attuali tariffe massime di roaming all'ingrosso per le chiamate vocali, gli SMS e i servizi di dati dovrebbero essere ridotte.

*Emendamento*

(18) Pertanto, le attuali tariffe massime di roaming all'ingrosso per le chiamate vocali, gli SMS e i servizi di dati dovrebbero essere *sostanzialmente* ridotte.

Or. en

**Emendamento 45**  
**Lorenzo Fontana**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 19**

*Testo della Commissione*

(19) Pur sempre assicurando la riservatezza dei segreti commerciali e industriali, per sorvegliare e controllare l'applicazione del regolamento (UE) n. 531/2012 e gli sviluppi nei mercati del roaming all'ingrosso, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero avere il diritto di richiedere informazioni sugli accordi di roaming all'ingrosso che non prevedono l'applicazione di tariffe massime. Dovrebbero inoltre essere autorizzate a richiedere informazioni sull'adozione e l'applicazione di condizioni degli accordi all'ingrosso volte a impedire il roaming permanente e prevenire l'utilizzo anomalo o abusivo dell'accesso all'ingrosso al roaming per scopi diversi dalla fornitura di servizi di roaming regolamentati a clienti dei fornitori di roaming che viaggiano all'interno dell'Unione.

*Emendamento*

(19) Pur sempre assicurando la riservatezza dei segreti commerciali e industriali, per sorvegliare e controllare l'applicazione del regolamento (UE) n. 531/2012 e gli sviluppi nei mercati del roaming all'ingrosso, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero avere il diritto, *ove opportuno*, di richiedere informazioni sugli accordi di roaming all'ingrosso che non prevedono l'applicazione di tariffe massime. Dovrebbero inoltre essere autorizzate a richiedere informazioni sull'adozione e l'applicazione di condizioni degli accordi all'ingrosso volte a impedire il roaming permanente e prevenire l'utilizzo anomalo o abusivo dell'accesso all'ingrosso al roaming per scopi diversi dalla fornitura di servizi di roaming regolamentati a clienti dei fornitori di roaming che viaggiano all'interno dell'Unione.

**Emendamento 46****Carlos Zorrinho, José Blanco López****Proposta di regolamento****Considerando 21***Testo della Commissione*

(21) È necessario controllare e riesaminare periodicamente il funzionamento dei mercati del roaming all'ingrosso e la loro interrelazione con il mercato del roaming al dettaglio, tenendo conto del progresso tecnologico, degli sviluppi concorrenziali e dei flussi di traffico. Al fine di valutare correttamente in che modo i mercati del roaming si adatteranno alle norme sul roaming a tariffa nazionale, è opportuno raccogliere dati sufficienti sul funzionamento di tali mercati successivamente all'applicazione delle suddette norme.

*Emendamento*

(21) È necessario controllare e riesaminare periodicamente il funzionamento dei mercati del roaming all'ingrosso e la loro interrelazione con il mercato del roaming al dettaglio, tenendo conto del progresso tecnologico, degli sviluppi concorrenziali e dei flussi di traffico. ***Tale riesame dovrebbe comprendere una valutazione dell'introduzione di piani tariffari che includono solamente servizi nazionali ed escludono totalmente i servizi di roaming, pregiudicando in tal modo l'obiettivo stesso del roaming a tariffa nazionale, e una valutazione dell'eventuale riduzione della disponibilità di piani tariffari forfettari, che potrebbe altresì rappresentare una perdita per i consumatori e compromettere gli obiettivi del mercato unico digitale. Inoltre, analogamente alla relazione del 15 giugno 2016 sul riesame del mercato del roaming all'ingrosso, le relazioni biennali della Commissione dovrebbero valutare la capacità degli operatori delle reti ospitanti di recuperare tutti i costi della fornitura di servizi di roaming all'ingrosso regolamentati e proporre meccanismi di correzione, qualora ciò si verifichi. Infine, la Commissione dovrebbe valutare la capacità degli operatori di rete nazionali di recuperare i costi della fornitura di servizi di roaming all'ingrosso regolamentati dalle loro entrate risultanti dalla fornitura di tali servizi e la misura in cui i sovrapprezzi del roaming al dettaglio sono stati autorizzati dalle***

*autorità nazionali di regolamentazione a titolo del meccanismo di sostenibilità.* Al fine di valutare correttamente in che modo i mercati del roaming si adatteranno alle norme sul roaming a tariffa nazionale, è opportuno raccogliere dati sufficienti sul funzionamento di tali mercati successivamente all'applicazione delle suddette norme.

Or. pt

**Emendamento 47**  
**Lorenzo Fontana**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 21**

*Testo della Commissione*

(21) È necessario controllare e riesaminare periodicamente il funzionamento dei mercati del roaming all'ingrosso e la loro interrelazione con il mercato del roaming al dettaglio, tenendo conto del progresso tecnologico, degli sviluppi concorrenziali e dei flussi di traffico. Al fine di valutare correttamente in che modo i mercati del roaming si adatteranno alle norme sul roaming a tariffa nazionale, è opportuno raccogliere dati sufficienti sul funzionamento di tali mercati successivamente all'applicazione delle suddette norme.

*Emendamento*

(21) È necessario controllare e riesaminare periodicamente il funzionamento dei mercati del roaming all'ingrosso e la loro interrelazione con il mercato del roaming al dettaglio, tenendo conto del progresso tecnologico, degli sviluppi concorrenziali e dei flussi di traffico. ***In particolare, nella sua relazione biennale, la Commissione, in consultazione con il BEREC e con le autorità nazionali, valuta se il roaming a tariffa nazionale abbia qualche impatto sui piani tariffari proposti dagli operatori alla clientela, verificando che non vengano applicati costi di attivazione per i servizi in roaming. Inoltre, la relazione biennale della Commissione dovrebbe valutare la capacità degli operatori delle reti ospitanti di recuperare tutti i costi derivanti dall'erogazione dei servizi in roaming all'ingrosso.*** Al fine di valutare correttamente in che modo i mercati del roaming si adatteranno alle norme sul roaming a tariffa nazionale, è opportuno raccogliere dati sufficienti sul funzionamento di tali mercati successivamente all'applicazione delle

suddette norme.

Or. it

**Emendamento 48**  
**Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 21**

*Testo della Commissione*

(21) È necessario controllare e riesaminare periodicamente il funzionamento dei mercati del roaming all'ingrosso e la loro interrelazione con il mercato del roaming al dettaglio, tenendo conto del progresso tecnologico, degli sviluppi concorrenziali e dei flussi di traffico. Al fine di valutare correttamente in che modo i mercati del roaming si adatteranno alle norme sul roaming a tariffa nazionale, è opportuno raccogliere dati sufficienti sul funzionamento di tali mercati successivamente all'applicazione delle suddette norme.

*Emendamento*

(21) È necessario controllare e riesaminare periodicamente il funzionamento dei mercati del roaming all'ingrosso e la loro interrelazione con il mercato del roaming al dettaglio, tenendo conto del progresso tecnologico, degli sviluppi concorrenziali e dei flussi di traffico. Al fine di valutare correttamente in che modo i mercati del roaming si adatteranno alle norme sul roaming a tariffa nazionale, è opportuno raccogliere dati sufficienti sul funzionamento di tali mercati successivamente all'applicazione delle suddette norme. *Se dai dati relativi al primo anno a decorrere dal 15 giugno 2017 emerge che le norme sul roaming a tariffa nazionale hanno causato distorsioni dei mercati nazionali o altre conseguenze negative per i clienti o i fornitori di servizi nazionali o di roaming, la Commissione dovrebbe presentare quanto prima una nuova proposta legislativa che modifica il regolamento (UE) n. 531/2012.*

Or. en

**Emendamento 49**  
**Jean-Luc Schaffhauser**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 22**

*Testo della Commissione*

(22) Al fine di valutare l'evoluzione della concorrenza sui mercati del roaming all'interno dell'Unione e di riferire periodicamente sulle variazioni delle tariffe effettive di roaming all'ingrosso per la differenza di traffico tra fornitori di roaming, il BEREC dovrebbe avere il compito di raccogliere dati presso le autorità nazionali di regolamentazione sulle tariffe effettivamente applicate rispettivamente al traffico bilanciato e alla differenza di traffico. Dovrebbe raccogliere dati anche sui casi in cui le parti di un accordo all'ingrosso hanno deciso di non applicare le tariffe massime di roaming all'ingrosso o hanno attuato, al livello all'ingrosso, misure volte a impedire il roaming permanente o prevenire l'utilizzo anomalo o abusivo dell'accesso all'ingrosso al roaming per scopi diversi dalla fornitura di servizi di roaming regolamentati a clienti dei fornitori di roaming durante i loro viaggi occasionali all'interno dell'Unione.

*Emendamento*

(22) Al fine di valutare l'evoluzione della concorrenza sui mercati del roaming all'interno dell'Unione e di riferire periodicamente sulle variazioni delle tariffe effettive di roaming all'ingrosso per la differenza di traffico tra fornitori di roaming, il BEREC dovrebbe avere il compito di raccogliere dati presso le autorità nazionali di regolamentazione sulle tariffe effettivamente applicate rispettivamente al traffico bilanciato e alla differenza di traffico. Dovrebbe raccogliere dati anche sui casi in cui le parti di un accordo all'ingrosso hanno deciso di non applicare le tariffe massime di roaming all'ingrosso o hanno attuato, al livello all'ingrosso, misure volte a impedire il roaming permanente o prevenire l'utilizzo anomalo o abusivo dell'accesso all'ingrosso al roaming per scopi diversi dalla fornitura di servizi di roaming regolamentati a clienti dei fornitori di roaming durante i loro viaggi occasionali all'interno dell'Unione. ***Per non penalizzare i consumatori sul mercato nazionale che non utilizzano il roaming, è indispensabile stabilire il principio della neutralità finanziaria del roaming gratuito, onde evitare un aumento delle tariffe sul mercato nazionale e una riduzione degli investimenti nella rete.***

Or. fr

**Emendamento 50**  
**Aldo Patriciello**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 22**

*Testo della Commissione*

(22) Al fine di valutare l'evoluzione della concorrenza sui mercati del roaming

*Emendamento*

(22) Al fine di valutare l'evoluzione della concorrenza sui mercati del roaming

all'interno dell'Unione e di riferire periodicamente sulle variazioni delle tariffe effettive di roaming all'ingrosso per la differenza di traffico tra fornitori di roaming, il BEREC dovrebbe avere il compito di raccogliere dati presso le autorità nazionali di regolamentazione sulle tariffe effettivamente applicate rispettivamente al traffico bilanciato e alla differenza di traffico. Dovrebbe raccogliere dati anche sui casi in cui le parti di un accordo all'ingrosso hanno deciso di non applicare le tariffe massime di roaming all'ingrosso o hanno attuato, al livello all'ingrosso, misure volte a impedire il roaming permanente o prevenire l'utilizzo anomalo o abusivo dell'accesso all'ingrosso al roaming per scopi diversi dalla fornitura di servizi di roaming regolamentati a clienti dei fornitori di roaming durante i loro viaggi occasionali all'interno dell'Unione.

all'interno dell'Unione e di riferire periodicamente sulle variazioni delle tariffe effettive di roaming all'ingrosso per la differenza di traffico tra fornitori di roaming, il BEREC dovrebbe avere il compito di raccogliere dati presso le autorità nazionali di regolamentazione sulle tariffe effettivamente applicate rispettivamente al traffico bilanciato e alla differenza di traffico. Dovrebbe raccogliere dati anche sui casi in cui le parti di un accordo all'ingrosso hanno deciso di non applicare le tariffe massime di roaming all'ingrosso o hanno attuato, al livello all'ingrosso, misure volte a impedire il roaming permanente o prevenire l'utilizzo anomalo o abusivo dell'accesso all'ingrosso al roaming per scopi diversi dalla fornitura di servizi di roaming regolamentati a clienti dei fornitori di roaming durante i loro viaggi occasionali all'interno dell'Unione. *Nel gestire il Fondo RLAH, il BEREC dovrebbe riscuotere i contributi finanziari dei partecipanti al mercato ed esaminare tutte le richieste di indennizzo ricevute dagli operatori.*

Or. en

## **Emendamento 51** **Lorenzo Fontana**

### **Proposta di regolamento** **Considerando 22**

#### *Testo della Commissione*

(22) Al fine di valutare l'evoluzione della concorrenza sui mercati del roaming all'interno dell'Unione e di riferire periodicamente sulle variazioni delle tariffe effettive di roaming all'ingrosso per la differenza di traffico tra fornitori di roaming, il BEREC dovrebbe avere il compito di raccogliere dati presso le autorità nazionali di regolamentazione sulle tariffe effettivamente applicate

#### *Emendamento*

(22) Al fine di valutare l'evoluzione della concorrenza sui mercati del roaming all'interno dell'Unione e di riferire periodicamente sulle variazioni delle tariffe effettive di roaming all'ingrosso per la differenza di traffico tra fornitori di roaming, il BEREC dovrebbe avere il compito di raccogliere dati presso le autorità nazionali di regolamentazione sulle tariffe effettivamente applicate

rispettivamente al traffico bilanciato e alla differenza di traffico. Dovrebbe raccogliere dati anche sui casi in cui le parti di un accordo all'ingrosso hanno deciso di non applicare le tariffe massime di roaming all'ingrosso o hanno attuato, al livello all'ingrosso, misure volte a impedire il roaming permanente o prevenire l'utilizzo anomalo o abusivo dell'accesso all'ingrosso al roaming per scopi diversi dalla fornitura di servizi di roaming regolamentati a clienti dei fornitori di roaming durante i loro viaggi occasionali all'interno dell'Unione.

rispettivamente al traffico bilanciato e alla differenza di traffico. Dovrebbe raccogliere dati anche sui casi in cui le parti di un accordo all'ingrosso hanno deciso di non applicare le tariffe massime di roaming all'ingrosso o hanno attuato, al livello all'ingrosso, misure volte a impedire il roaming permanente o prevenire l'utilizzo anomalo o abusivo dell'accesso all'ingrosso al roaming per scopi diversi dalla fornitura di servizi di roaming regolamentati a clienti dei fornitori di roaming durante i loro viaggi occasionali all'interno dell'Unione. ***Le autorità nazionali dovrebbero inoltre verificare che gli operatori non applichino costi di attivazione per il roaming.***

Or. it

## **Emendamento 52** **Herbert Reul**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto -1 (nuovo)**  
Regolamento (UE) n. 531/2012  
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera s bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(-1) all'articolo 2, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:***

***"s bis) "fornitori di contenuti e di applicazioni" o "CAP" (Content and Applications Providers), rispettivamente, i fornitori di taluni tipi di contenuti e i fornitori di applicazioni "over-the-top" dei servizi di telecomunicazione;"***

Or. en

## **Emendamento 53** **Paul Rübiger, Esther de Lange**



## **Proposta di regolamento**

### **Articolo 1 – punto -1 (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera s bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(-1) all'articolo 2, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:**

***"s bis) "operatore di rete mobile virtuale" o "MVNO" (Mobile Virtual Service Operator), un fornitore di servizi mobili che offre servizi di comunicazioni mobili accessibili al pubblico in una rete virtuale o come rivendita, e che non dispone di una propria rete mobile;"***

Or. en

## **Emendamento 54**

**Herbert Reul**

## **Proposta di regolamento**

### **Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera s ter (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(-1 bis) all'articolo 2, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:**

***"s ter) "Fondo per il roaming universale" o "URF" (Universal Roaming Fund), il fondo gestito e amministrato dal BEREC e dalle autorità nazionali di regolamentazione, concepito in modo tale da consentire ai CAP, ove opportuno, di contribuire ai costi all'ingrosso degli operatori con un traffico di roaming eccessivo, garantendo nel contempo che tutti gli operatori delle reti ospitanti siano in grado di recuperare integralmente i costi all'ingrosso;"***

Or. en

**Emendamento 55**  
**David Borrelli, Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto -1 (nuovo)**  
Regolamento (UE) n. 531/2012  
Articolo 3 – paragrafo 2

*Testo in vigore*

"2. Gli operatori di reti mobili possono respingere le richieste di accesso all'ingrosso al roaming esclusivamente sulla base di criteri oggettivi.

*Emendamento*

**(-1) all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:**

"2. Gli operatori di reti mobili possono respingere le richieste di accesso all'ingrosso al roaming esclusivamente **dopo aver presentato una domanda di autorizzazione all'autorità nazionale di regolamentazione**, sulla base di criteri oggettivi. **Tale domanda è resa pubblica.**"

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0531&rid=1>)

**Emendamento 56**  
**José Blanco López**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 1**  
Regolamento (UE) n. 531/2012  
Articolo 3 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

4. Le norme relative alle tariffe di roaming all'ingrosso regolamentate di cui agli articoli 7, 9 e 12 si applicano alla fornitura di accesso a tutti gli elementi di accesso all'ingrosso al roaming di cui al paragrafo 3, a meno che, **per un** periodo di **tempo determinato**, entrambe le parti dell'accordo di roaming all'ingrosso convengano esplicitamente che le tariffe medie di roaming all'ingrosso derivanti dall'applicazione dell'accordo non debbano

*Emendamento*

4. Le norme relative alle tariffe di roaming all'ingrosso regolamentate di cui agli articoli 7, 9 e 12 si applicano alla fornitura di accesso a tutti gli elementi di accesso all'ingrosso al roaming di cui al paragrafo 3, a meno che, **durante il** periodo di **validità dell'accordo**, entrambe le parti dell'accordo di roaming all'ingrosso convengano esplicitamente che le tariffe medie di roaming all'ingrosso derivanti dall'applicazione dell'accordo non debbano

essere soggette a dette tariffe regolamentate.

essere soggette a dette tariffe regolamentate.

Or. es

## **Emendamento 57**

**David Borrelli, Dario Tamburrano**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 3 – paragrafo 6

#### *Testo in vigore*

"6. L'offerta di riferimento di cui al paragrafo 5 è sufficientemente dettagliata e include tutti gli elementi necessari per l'accesso all'ingrosso al roaming di cui al paragrafo 3, fornendo una descrizione delle offerte pertinenti per l'accesso diretto all'ingrosso al roaming e l'accesso alla rivendita all'ingrosso di servizi di roaming, nonché le condizioni correlate. Tale offerta di riferimento può includere condizioni per impedire il roaming permanente o prevenire l'utilizzo anomalo o abusivo dell'accesso all'ingrosso al roaming per scopi diversi dalla fornitura di servizi di roaming regolamentati a clienti dei fornitori di roaming durante i loro viaggi occasionali all'interno dell'Unione. Se necessario, le autorità nazionali di regolamentazione impongono modifiche alle offerte di riferimento per dare effetto agli obblighi previsti dal presente articolo."

#### *Emendamento*

***(1 bis) all'articolo 3, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:***

"6. L'offerta di riferimento di cui al paragrafo 5 è sufficientemente dettagliata e include tutti gli elementi necessari per l'accesso all'ingrosso al roaming di cui al paragrafo 3, fornendo una descrizione delle offerte pertinenti per l'accesso diretto all'ingrosso al roaming e l'accesso alla rivendita all'ingrosso di servizi di roaming, nonché le condizioni correlate. Tale offerta di riferimento può includere condizioni per impedire il roaming permanente o prevenire l'utilizzo anomalo o abusivo dell'accesso all'ingrosso al roaming per scopi diversi dalla fornitura di servizi di roaming regolamentati a clienti dei fornitori di roaming durante i loro viaggi occasionali all'interno dell'Unione. Se necessario, le autorità nazionali di regolamentazione impongono modifiche alle offerte di riferimento per dare effetto agli obblighi previsti dal presente articolo. ***Gli operatori che desiderano ottenere l'accesso all'ingrosso al roaming possono presentare un reclamo alle autorità nazionali di regolamentazione. Le autorità nazionali di regolamentazione rispondono a tali reclami entro un mese dal loro ricevimento, motivando la decisione presa. Il reclamo e la decisione corrispondente sono notificati al BERECA e resi accessibili al pubblico.***"

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0531&rid=1>)

## Emendamento 58

David Borrelli, Dario Tamburrano

### Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 3 – paragrafo 8

#### *Testo in vigore*

"8. Entro il 30 settembre **2012**, e allo scopo di contribuire all'applicazione coerente del presente articolo, **il BEREC**, previa consultazione delle parti interessate e in stretta cooperazione con la Commissione, **elabora orientamenti per l'accesso all'ingrosso al roaming**.

#### *Emendamento*

**(1 ter) all'articolo 3, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:**

"8. Entro il 30 settembre **2019 e successivamente ogni tre anni, il BEREC rivede gli orientamenti esistenti relativi all'accesso all'ingrosso al roaming per aggiornarli, se del caso**, allo scopo di contribuire all'applicazione coerente del presente articolo, previa consultazione delle parti interessate e in stretta cooperazione con la Commissione. **La revisione include un parere destinato alla Commissione in merito ai possibili vantaggi di consolidare come atti del diritto dell'Unione gli orientamenti che si sono rivelati efficaci, rafforzando la concorrenza di tutti i tipi, compresi i nuovi operatori sul mercato, i modelli di servizi tecnologicamente innovativi, le PMI e le start-up, e proteggendo i consumatori.**"

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0531&rid=1>)

## Emendamento 59

Paul Rübzig, Esther de Lange

### Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(1 bis) all'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:***

***"9 bis. Fatto salvo il paragrafo 4, le tariffe massime all'ingrosso dei servizi di roaming regolamentati che si applicano agli operatori di reti mobili virtuali sono limitate alle tariffe all'ingrosso nazionali dei servizi di comunicazioni mobili fissate dal rispettivo operatore nazionale della rete mobile ospitante."***

Or. en

*Motivazione*

*In order to avoid significant competitive distortions and waterbed effects in domestic markets, MVNOs should not be subject to wholesale roaming rates that exceed the relevant domestic wholesale rates for mobile communication services. In absence of inbound traffic, a relatively weaker bargaining position and in the context of RLAH it can be regarded as unsustainable for these operators to provide RLAH without creating significant competitive disadvantages and waterbed effects in retail tariff plans. Domestic wholesale rates for mobile communication services as provided by host MNOs should factor in the relevant costs for providing access to wholesale roaming services to the extent necessary to provide RLAH for periodic travelling of retail customers.*

**Emendamento 60**  
**Aldo Patriciello**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)**  
Regolamento (UE) n. 531/2012  
Articolo 6 quinquies – titolo

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(1 bis) all'articolo 6 quinquies, il titolo è sostituito dal seguente:***

***"Attuazione della politica di utilizzo corretto e della sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e del fondo di***

**Emendamento 61**

**Aldo Patriciello**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 6 quinquies – paragrafo 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(1 ter) è aggiunto il seguente paragrafo:*

*"5 bis. In aggiunta al meccanismo di sovrapprezzo per i fornitori di roaming di cui all'articolo 6 quater, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 531/2012, modificato dal regolamento (UE) 2015/2120, è istituito un fondo specifico a livello di Unione (Fondo RLAH) per compensare gli operatori per le perdite dovute alla riduzione dei limiti tariffari all'ingrosso. Il Fondo RLAH è gestito dal BEREC secondo le condizioni che dovranno essere stabilite dalla Commissione in uno specifico atto di esecuzione a norma del regolamento (UE) n. 182/2011, e secondo quanto già disposto all'articolo 6 quinquies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 531/2012, modificato dal regolamento (UE) 2015/2120."*

**Emendamento 62**

**Aldo Patriciello**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 1 quater (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 6 quinquies – paragrafo 5 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(1 quater) è aggiunto il seguente paragrafo:*

***"5 ter. Le imprese che beneficiano dell'applicazione del Fondo RLAH con tariffe di roaming all'ingrosso ridotte per la fornitura dei propri servizi ai clienti sono tenute a contribuire al Fondo. Il BEREC stabilisce per ogni anno l'entità complessiva del Fondo e il contributo a carico di ciascuna impresa. Le imprese che generano un traffico inferiore a una determinata soglia, che sarà stabilita dal BEREC, sono esonerate da tale obbligo."***

Or. en

**Emendamento 63**  
**Aldo Patriciello**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 1 quinquies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 6 quinquies – paragrafo 5 quater (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(1 quinquies) è aggiunto il seguente paragrafo:*

***"5 quater. Se le tariffe massime di roaming all'ingrosso per le chiamate, gli SMS e i dati, una volta ridotte in virtù del presente regolamento, non sono sufficienti per permettere agli operatori di recuperare tutti i costi, compresi i costi congiunti e comuni, della fornitura di servizi di roaming all'ingrosso, gli operatori hanno il diritto di ricevere un indennizzo a titolo del Fondo RLAH."***

Or. en

## Emendamento 64

Aldo Patriciello

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 1 *sexies* (nuovo)

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 6 *quinquies* – paragrafo 5 *quinquies* (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(1 sexies) è aggiunto il seguente paragrafo:*

*"5 quinquies. In tal senso, l'operatore deve presentare al BEREC una richiesta motivata che includa una valutazione dettagliata dei costi della fornitura dei servizi di roaming all'ingrosso, sulla base del metodo del costo incrementale di lungo periodo di tipo plus (LRIC+). Gli operatori possono chiedere un indennizzo a titolo del Fondo RLAH se non riescono a recuperare i costi con le tariffe massime all'ingrosso previste dal presente regolamento."*

Or. en

## Emendamento 65

Krišjānis Kariņš, Esther de Lange, Bendt Bendtsen, Luděk Niedermayer, Paul Rübzig

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 7 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata a partire da quella rete ospitante, compresi, tra l'altro, i costi per la raccolta, il transito e la terminazione, non supera il limite di salvaguardia di **0,04** EUR al minuto e, fatto salvo l'articolo 19, rimane **fissata a 0,04**

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata a partire da quella rete ospitante, compresi, tra l'altro, i costi per la raccolta, il transito e la terminazione, non supera il limite di salvaguardia di **0,035** EUR al minuto. **Il 1° luglio 2018 il limite di salvaguardia**



EUR fino al 30 giugno 2022.

*scende a 0,03 EUR al minuto, il 1° luglio 2019 a 0,02 EUR al minuto e, fatto salvo l'articolo 19, il 1° luglio 2020 a 0,014 EUR al minuto. Esso rimane fissato a 0,014 EUR al minuto fino al 30 giugno 2022.*

Or. en

**Emendamento 66**  
**Gunnar Hökmark**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 2**

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 7 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che *l'*operatore di una rete ospitante può applicare *al* fornitore di roaming per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata a partire da quella rete ospitante, compresi, tra l'altro, i costi per la raccolta, il transito e la terminazione, *non supera il limite di salvaguardia di 0,04 EUR al minuto e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissata a 0,04 EUR fino al 30 giugno 2022.*

*Emendamento*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che **un** operatore di una rete ospitante può applicare a **un** fornitore di roaming per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata a partire da quella rete ospitante, compresi, tra l'altro, i costi per la raccolta, il transito e la terminazione, *è fissata sulla base del principio della tariffazione reciproca.*

Or. en

*Motivazione*

*La tariffazione reciproca contribuisce ad abbassare i prezzi all'ingrosso per mezzo di meccanismi di mercato. Con la tariffazione reciproca, gli operatori di rete sono chiaramente incentivati a impegnarsi con offerte competitive.*

**Emendamento 67**  
**Róza Gräfin von Thun und Hohenstein**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 2**

*Testo della Commissione*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata a partire da quella rete ospitante, compresi, tra l'altro, i costi per la raccolta, il transito e la terminazione, non supera il limite di salvaguardia di **0,04** EUR al minuto e, fatto salvo l'articolo 19, rimane **fissata a 0,04** EUR fino al 30 giugno 2022.

*Emendamento*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata a partire da quella rete ospitante, compresi, tra l'altro, i costi per la raccolta, il transito e la terminazione, non supera il limite di salvaguardia di **0,03** EUR al minuto. **Il limite di salvaguardia, fatto salvo l'articolo 19, scende a 0,02 EUR il 1° luglio 2018 e rimane fissato a 0,02 EUR fino al 30 giugno 2022.**

Or. en

**Emendamento 68**  
**David Borrelli, Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 2**

Regolamento (UE) n. 531/2012  
Articolo 7 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata a partire da quella rete ospitante, compresi, tra l'altro, i costi per la raccolta, il transito e la terminazione, non supera il limite di salvaguardia di **0,04** EUR al minuto e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissata a **0,04** EUR fino al 30 giugno 2022.

*Emendamento*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata a partire da quella rete ospitante, compresi, tra l'altro, i costi per la raccolta, il transito e la terminazione, non supera il limite di salvaguardia di **0,025** EUR al minuto, **scende a 0,02 EUR al minuto il 1° luglio 2019** e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissata a **0,02** EUR fino al 30 giugno 2022.

Or. en

## **Emendamento 69**

**Michel Reimon**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 2**

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 7 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata a partire da quella rete ospitante, compresi, tra l'altro, i costi per la raccolta, il transito e la terminazione, non supera il limite di salvaguardia di **0,04** EUR al minuto e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissata a **0,04** EUR fino al 30 giugno **2022**.

#### *Emendamento*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata a partire da quella rete ospitante, compresi, tra l'altro, i costi per la raccolta, il transito e la terminazione, non supera il limite di salvaguardia di **0,025** EUR al minuto e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissata a **0,025** EUR fino al 30 giugno **2020 e dopo tale data scende a 0,015 EUR al minuto**.

Or. en

## **Emendamento 70**

**Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Zigmantas Balčytis, Theresa Griffin, Paul Tang**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 2**

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 7 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata a partire da quella rete ospitante, compresi, tra l'altro, i costi per la raccolta, il transito e la terminazione, non supera il limite di salvaguardia di **0,04** EUR al minuto e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissata a **0,04** EUR fino al 30 giugno 2022.

#### *Emendamento*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata a partire da quella rete ospitante, compresi, tra l'altro, i costi per la raccolta, il transito e la terminazione, non supera il limite di salvaguardia di **0,01** EUR al minuto e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissata a **0,01** EUR fino al 30 giugno 2022.

### **Emendamento 71**

**Jens Rohde, Morten Helveg Petersen, Morten Løkkegaard, Pavel Telička, Fredrick Federley, Ulrike Müller**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 2**

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 7 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata a partire da quella rete ospitante, compresi, tra l'altro, i costi per la raccolta, il transito e la terminazione, non supera il limite di salvaguardia di **0,04** EUR al minuto e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissata a **0,04** EUR fino al 30 giugno **2022**.

#### *Emendamento*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata a partire da quella rete ospitante, compresi, tra l'altro, i costi per la raccolta, il transito e la terminazione, non supera il limite di salvaguardia di **0,03** EUR al minuto e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissata a **0,03** EUR fino al 30 giugno **2025**.

### **Emendamento 72**

**Henna Virkkunen, Kaja Kallas**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 2**

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 7 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata a partire da quella rete ospitante, compresi, tra l'altro, i costi per la raccolta, il transito e la terminazione, non supera il limite di

#### *Emendamento*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata a partire da quella rete ospitante, compresi, tra l'altro, i costi per la raccolta, il transito e la terminazione, non supera il limite di

salvaguardia di **0,04** EUR al minuto e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissata a **0,04** EUR fino al 30 giugno 2022.

salvaguardia di **0,03** EUR al minuto e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissata a **0,03** EUR fino al 30 giugno 2022.

Or. en

### **Emendamento 73**

**Lorenzo Fontana**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 2**

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 7 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata a partire da quella rete ospitante, compresi, tra l'altro, i costi per la raccolta, il transito e la terminazione, non supera il limite di salvaguardia di **0,04** EUR al minuto e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissata a **0,04** EUR fino al 30 giugno 2022.

#### *Emendamento*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata a partire da quella rete ospitante, compresi, tra l'altro, i costi per la raccolta, il transito e la terminazione, non supera il limite di salvaguardia di **0,025** EUR al minuto e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissata a **0,025** EUR fino al 30 giugno 2022.

Or. it

### **Emendamento 74**

**Werner Langen**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 2**

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 7 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

(1) A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata a partire da quella rete ospitante, compresi, tra l'altro, i

#### *Emendamento*

(1) A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata a partire da quella rete ospitante, compresi, tra l'altro, i

costi per la raccolta, il transito e la terminazione, non supera il limite di salvaguardia di **0,04** EUR al minuto e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissata a **0,04** EUR fino al 30 giugno 2022.

costi per la raccolta, il transito e la terminazione, non supera il limite di salvaguardia di **0,03** EUR al minuto e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissata a **0,03** EUR fino al 30 giugno 2022.

Or. de

**Emendamento 75**  
**João Ferreira**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 2**

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 7 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

**2. La tariffa media all'ingrosso di cui al paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed è calcolata su un periodo di dodici mesi o su un qualsiasi altro periodo residuo di durata inferiore prima della fine del periodo di applicazione di una tariffa media massima all'ingrosso di cui al paragrafo 1 o prima del 30 giugno 2022.**

*Emendamento*

**soppresso**

Or. pt

**Emendamento 76**

**Jens Rohde, Morten Helveg Petersen, Morten Løkkegaard, Pavel Telička, Fredrick Federley, Ulrike Müller**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 2**

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 7 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

**2. La tariffa media all'ingrosso di cui al paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed è calcolata su un periodo di dodici mesi o su un qualsiasi**

*Emendamento*

**2. La tariffa media all'ingrosso di cui al paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed è calcolata su un periodo di dodici mesi o su un qualsiasi**

altro periodo residuo di durata inferiore prima della fine del periodo di applicazione di una tariffa media massima all'ingrosso di cui al paragrafo 1 o prima del 30 giugno 2022.

altro periodo residuo di durata inferiore prima della fine del periodo di applicazione di una tariffa media massima all'ingrosso di cui al paragrafo 1 o prima del 30 giugno 2025.

Or. en

**Emendamento 77**  
**João Ferreira**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)**  
Regolamento (UE) n. 531/2012  
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**"2 bis. In deroga al precedente paragrafo, sono esclusi dalle disposizioni ivi stabilite i casi in cui è dimostrabile che i costi effettivi sostenuti dall'operatore sono più elevati, per ragioni quali un sovraccarico stagionale, degli importi fissati in tale paragrafo.";**

*(La modifica si applica anche agli articoli 9 e 12.)*

Or. pt

**Emendamento 78**  
**David Borrelli, Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)**  
Regolamento (UE) n. 531/2012  
Articolo 7 – paragrafo 3

*Testo in vigore*

*Emendamento*

"3. La tariffa media all'ingrosso di cui al paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi totali all'ingrosso derivanti dal roaming per

**(2 bis) all'articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:**

"3. La tariffa media all'ingrosso di cui al paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi totali all'ingrosso derivanti dal roaming per

il numero totale di minuti all'ingrosso in roaming effettivamente utilizzati per la fornitura di chiamate all'ingrosso in roaming nell'Unione dal relativo operatore durante il periodo in questione, aggregati al secondo ***e adeguati per tener conto della possibilità per l'operatore della rete ospitante di applicare un periodo iniziale minimo di tariffazione non superiore a 30 secondi.***”;

il numero totale di minuti all'ingrosso in roaming effettivamente utilizzati per la fornitura di chiamate all'ingrosso in roaming nell'Unione dal relativo operatore durante il periodo in questione, aggregati al secondo.”;

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0531&rid=1>)

## **Emendamento 79** **Gunnar Hökmark**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 3**

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 9 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che *l'*operatore di una rete ospitante può applicare ***al*** fornitore di roaming per la fornitura di un SMS in roaming regolamentato a partire da quella rete ospitante ***non supera il limite di salvaguardia di 0,01 EUR per SMS e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissata a 0,01 EUR fino al 30 giugno 2022.***

#### *Emendamento*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che ***un*** operatore di una rete ospitante può applicare a ***un*** fornitore di roaming per la fornitura di un SMS in roaming regolamentato a partire da quella rete ospitante ***è fissata sulla base del principio della tariffazione reciproca.***

Or. en

#### *Motivazione*

*La tariffazione reciproca contribuisce ad abbassare i prezzi all'ingrosso per mezzo di meccanismi di mercato. Con la tariffazione reciproca, gli operatori di rete sono chiaramente incentivati a impegnarsi con offerte competitive.*



## **Emendamento 80**

**Michel Reimon**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 3**

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 9 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di un SMS in roaming regolamentato a partire da quella rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di **0,01** EUR per SMS e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissata a **0,01** EUR fino al 30 giugno 2022.

#### *Emendamento*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di un SMS in roaming regolamentato a partire da quella rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di **0,005** EUR per SMS e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissata a **0,005** EUR fino al 30 giugno 2022.

Or. en

## **Emendamento 81**

**Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Zigmantas Balčytis, Paul Tang**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 3**

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 9 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di un SMS in roaming regolamentato a partire da quella rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di **0,01** EUR per SMS e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissata a **0,01** EUR fino al 30 giugno 2022.

#### *Emendamento*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di un SMS in roaming regolamentato a partire da quella rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di **0,005** EUR per SMS e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissata a **0,005** EUR fino al 30 giugno 2022.

Or. en

## Emendamento 82

Jens Rohde, Morten Helveg Petersen, Morten Løkkegaard, Pavel Telička, Fredrick Federley, Ulrike Müller

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 9 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di un SMS in roaming regolamentato a partire da quella rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di 0,01 EUR per SMS e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissata a 0,01 EUR fino al 30 giugno **2022**.

#### *Emendamento*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di un SMS in roaming regolamentato a partire da quella rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di 0,01 EUR per SMS e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissata a 0,01 EUR fino al 30 giugno **2025**.

Or. en

## Emendamento 83

Hannu Takkula

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 12 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati tramite detta rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di **0,0085** EUR per *megabyte* di dati trasmessi e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissata a **0,0085** EUR per *megabyte* di dati trasmessi fino al 30 giugno 2022.

#### *Emendamento*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati tramite detta rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di **2** EUR per *gigabyte* di dati trasmessi e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissata a **2** EUR per *gigabyte* di dati trasmessi fino al 30 giugno 2022.

Or. en

## Emendamento 84

Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Zigmantas Balčytis, Theresa Griffin, Paul Tang

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 12 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati tramite detta rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di **0,0085** EUR per **megabyte** di dati trasmessi e, fatto salvo l'articolo 19, rimane **fissata** a **0,0085** EUR per **megabyte** di dati trasmessi fino al 30 giugno 2022.

#### *Emendamento*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati tramite detta rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di **2,5** EUR per **gigabyte** di dati trasmessi. **Tale limite di salvaguardia scende a 2 EUR per gigabyte di dati trasmessi il 1° luglio 2018, a 1,5 EUR per gigabyte di dati trasmessi il 1° luglio 2019 e a 1 EUR per gigabyte di dati trasmessi il 1° luglio 2020.** Esso, fatto salvo l'articolo 19, rimane **fissato** a **1** EUR per **gigabyte** di dati trasmessi fino al 30 giugno 2022.

Or. en

#### *Motivazione*

*È necessario un abbassamento iniziale molto più ambizioso delle tariffe roaming all'ingrosso per prevenire una distorsione del mercato negli Stati membri con abbonamenti di telefonia mobile a basso costo, compresi maggiori volumi di dati. La proposta della Commissione dovrebbe all'incirca essere tre volte maggiore rispetto ai costi effettivi medi all'ingrosso negli Stati membri più competitivi. Analogamente la riduzione deve essere più drastica per evitare di sovvenzionare indirettamente gli operatori meno efficienti e per incentivare tutti gli operatori a investire in tecnologie di rete nuove e più efficienti.*

## Emendamento 85

Róza Gräfin von Thun und Hohenstein

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 12 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati tramite detta rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di **0,0085** EUR per ***megabyte*** di dati trasmessi e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissata a **0,0085** EUR per ***megabyte*** di dati trasmessi fino al 30 giugno 2022.

*Emendamento*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati tramite detta rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di **4** EUR per ***gigabyte*** di dati trasmessi. ***Il limite di salvaguardia scende a 2 EUR per gigabyte di dati trasmessi il 1° luglio 2018 e, fatto salvo l'articolo 19, a 1 EUR per gigabyte di dati trasmessi il 1° luglio 2019. Esso rimane fissato a 1 EUR per gigabyte di dati trasmessi fino al 30 giugno 2022.***

Or. en

**Emendamento 86**  
**Henna Virkkunen**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 4**

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 12 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati tramite detta rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di **0,0085** EUR per ***megabyte*** di dati trasmessi e, fatto salvo l'articolo 19, rimane ***fissata*** a **0,0085** EUR per ***megabyte*** di dati trasmessi fino al 30 giugno 2022.

*Emendamento*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati tramite detta rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di **3 EUR per gigabyte di dati trasmessi. Il limite di salvaguardia scende a 2 EUR per gigabyte di dati trasmessi il 1° luglio 2018, a 1 EUR per gigabyte di dati trasmessi il 1° luglio 2019** e, fatto salvo l'articolo 19, rimane ***fissato*** a **1** EUR per ***gigabyte*** di dati trasmessi fino al 30 giugno 2022.

Or. en

## Emendamento 87

Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Luděk Niedermayer, Paul Rübzig

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 12 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati tramite detta rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di **0,0085 EUR per megabyte** di dati trasmessi e, fatto salvo l'articolo 19, rimane **fissata a 0,0085 EUR per megabyte** di dati trasmessi fino al 30 giugno 2022.

#### *Emendamento*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati tramite detta rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di **3 EUR per gigabyte di dati trasmessi. Il limite di salvaguardia diminuisce a 2 EUR per gigabyte di dati trasmessi il 1° luglio 2018, a 1 EUR per gigabyte di dati trasmessi il 1° luglio 2019** e, fatto salvo l'articolo 19, rimane **fissato a 1 EUR per gigabyte** di dati trasmessi fino al 30 giugno 2022.

Or. en

## Emendamento 88

Gunnar Hökmark

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 12 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che *l'*operatore di una rete ospitante può applicare **al** fornitore di roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati tramite detta rete ospitante **non supera il limite di salvaguardia di 0,0085 EUR per megabyte di dati trasmessi e, fatto salvo**

#### *Emendamento*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che **un** operatore di una rete ospitante può applicare **a un** fornitore di roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati tramite detta rete ospitante **è fissata sulla base del principio della tariffazione reciproca.**

*L'articolo 19, rimane fissata a 0,0085 EUR per megabyte di dati trasmessi fino al 30 giugno 2022.*

Or. en

#### *Motivazione*

*La tariffazione reciproca contribuisce ad abbassare i prezzi all'ingrosso per mezzo di meccanismi di mercato. Con la tariffazione reciproca, gli operatori di rete sono chiaramente incentivati a impegnarsi con offerte competitive.*

**Emendamento 89**  
**David Borrelli, Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 4**  
Regolamento (UE) n. 531/2012  
Articolo 12 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati tramite detta rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di **0,0085 EUR per megabyte** di dati trasmessi e, fatto salvo l'articolo 19, rimane **fissata a 0,0085 EUR per megabyte** di dati trasmessi fino al 30 giugno 2022.

#### *Emendamento*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati tramite detta rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di **4 EUR per gigabyte di dati trasmessi. Il limite di salvaguardia scende a 3 EUR per gigabyte di dati trasmessi il 1° luglio 2018, a 2 EUR per gigabyte di dati trasmessi il 1° luglio 2019, a 1,5 EUR per gigabyte di dati trasmessi il 1° luglio 2020, e a 1 EUR per gigabyte di dati trasmessi il 1° luglio 2021. Esso, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissato a 1 EUR per gigabyte di dati trasmessi fino al 30 giugno 2022.**

Or. en

**Emendamento 90**  
**Pavel Telička**

## Proposta di regolamento

### Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 12 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati tramite detta rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di **0,0085** EUR per megabyte di dati trasmessi e, fatto salvo l'articolo 19, rimane **fissata** a **0,0085** EUR per megabyte di dati trasmessi fino al 30 giugno **2022**.

#### *Emendamento*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati tramite detta rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di **0,005 EUR per megabyte di dati trasmessi. Il limite di salvaguardia scende a 0,004 EUR per megabyte di dati trasmessi il 1° luglio 2018, a 0,003 EUR per megabyte di dati trasmessi il 1° luglio 2019 e, fatto salvo l'articolo 19, a 0,002 EUR per megabyte di dati trasmessi il 1° luglio 2020, e a 0,001 EUR per megabyte di dati trasmessi il 1° luglio 2021. Esso rimane fissato a 0,001 EUR per megabyte di dati trasmessi fino al 30 giugno 2025.**

Or. en

## Emendamento 91

**Jens Rohde, Morten Helveg Petersen, Morten Løkkegaard, Fredrick Federley, Ulrike Müller**

## Proposta di regolamento

### Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 12 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati tramite detta rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di **0,0085** EUR per **megabyte**

#### *Emendamento*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati tramite detta rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di **8,5** EUR per **gigabyte** di

di dati trasmessi e, fatto salvo l'articolo 19, rimane *fissata* a **0,0085** EUR per *megabyte* di dati trasmessi fino al 30 giugno 2022.

dati trasmessi. *Il limite di salvaguardia scende a 4 EUR per gigabyte di dati trasmessi il 1° luglio 2018, a 3 EUR per gigabyte di dati trasmessi il 1° luglio 2019 e, fatto salvo l'articolo 19, a 2 EUR per gigabyte di dati trasmessi il 1° luglio 2020, e a 1 EUR per gigabyte di dati trasmessi il 1° luglio 2021. Esso rimane fissato a 1 EUR per gigabyte di dati trasmessi fino al 30 giugno 2025.*

Or. en

**Emendamento 92**  
**Esther de Lange, Paul Rübzig**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 4**  
Regolamento (UE) n. 531/2012  
Articolo 12 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati tramite detta rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di **0,0085** EUR per *megabyte* di dati trasmessi e, fatto salvo l'articolo 19, rimane *fissata* a **0,0085** EUR per *megabyte* di dati trasmessi fino al 30 giugno 2022.

*Emendamento*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati tramite detta rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di **5 EUR per gigabyte di dati trasmessi. Il limite di salvaguardia scende a 4 EUR per gigabyte di dati trasmessi il 1° luglio 2018, a 3 EUR per gigabyte di dati trasmessi il 1° luglio 2019, a 2 EUR per gigabyte di dati trasmessi il 1° luglio 2020, e a 1 EUR per gigabyte di dati trasmessi il 1° luglio 2021. Esso, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissato a 1 EUR per gigabyte di dati trasmessi fino al 30 giugno 2022.**

Or. en

**Emendamento 93**  
**Kaja Kallas, Cora van Nieuwenhuizen, Marietje Schaake**



## **Proposta di regolamento**

### **Articolo 1 – punto 4**

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 12 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati tramite detta rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di **0,0085 EUR per megabyte** di dati trasmessi e, fatto salvo l'articolo 19, rimane **fissata a 0,0085 EUR per megabyte** di dati trasmessi fino al 30 giugno 2022.

#### *Emendamento*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati tramite detta rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di **5 EUR per gigabyte di dati trasmessi. Il limite di salvaguardia scende a 4 EUR per gigabyte di dati trasmessi il 1° luglio 2018, a 3 EUR per gigabyte di dati trasmessi il 1° luglio 2019 e, fatto salvo l'articolo 19, a 2 EUR per gigabyte di dati trasmessi il 1° luglio 2020, e a 1 EUR per gigabyte di dati trasmessi il 1° luglio 2021. Esso rimane fissato a 1 EUR per gigabyte di dati trasmessi fino al 30 giugno 2022.**

Or. en

## **Emendamento 94**

**Werner Langen**

## **Proposta di regolamento**

### **Articolo 1 – punto 4**

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 12 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati tramite detta rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di **0,0085 EUR per megabyte** di dati trasmessi e, fatto salvo l'articolo 19, **rimane fissata a 0,0085 EUR per megabyte**

#### *Emendamento*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati tramite detta rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di **8 EUR per gigabyte di dati trasmessi. Il limite di salvaguardia scende a 7,5 EUR per gigabyte di dati trasmessi il**

di dati trasmessi *fino al 30* giugno 2022.

*15 giugno 2018* e, fatto salvo l'articolo 19, a *7 EUR per gigabyte di dati trasmessi il 15 giugno 2019*, a *6,50 EUR per gigabyte di dati trasmessi il 15 giugno 2020*, a *6 EUR per gigabyte di dati trasmessi il 15 giugno 2021*, e a *5,50 EUR per gigabyte di dati trasmessi il 15 giugno 2022*.

Or. de

**Emendamento 95**  
**Evžen Tošenovský**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 4**

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 12 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. *A decorrere dal 15 giugno 2017* la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati tramite detta rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di *0,0085 EUR per megabyte* di dati trasmessi e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissata a *0,0085 EUR per megabyte* di dati trasmessi fino al 30 giugno 2022.

*Emendamento*

1. *La* tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati tramite detta rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di *12 EUR per gigabyte di dati trasmessi, a decorrere dal 15 giugno 2017, 10 EUR di dati trasmessi a decorrere dal 1° luglio 2018, 8 EUR per gigabyte di dati trasmessi a decorrere dal 1° luglio 2019, 6 EUR per gigabyte di dati trasmessi a decorrere dal 1° luglio 2020* e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissata a *6 EUR per gigabyte di dati trasmessi fino al 30 giugno 2022*.

Or. en

*Motivazione*

*I dati di alcune autorità nazionali di regolamentazione suggeriscono che i limiti per i prezzi all'ingrosso proposti dalla Commissione non coprirebbero pienamente i prezzi attuali degli operatori nazionali per la trasmissione dei dati nelle loro reti. Per evitare un'applicazione estesa della clausola di sostenibilità e il rischio di distorsione dei mercati nazionali, in particolare a causa di un aumento dei prezzi di altri servizi nazionali, i limiti dei prezzi all'ingrosso dovrebbero tutelare il recupero dei costi per tutte le reti ospitanti nell'Unione europea. Il regime proposto per i limiti dei prezzi all'ingrosso dei dati dovrebbe essere*

*considerato come limite massimo, dato che si prevede che nella maggior parte dei casi gli operatori di roaming siano in grado di negoziare prezzi all'ingrosso più bassi nelle reti ospitanti. Inoltre la riduzione graduale proposta con limiti massimi per i prezzi che scendono dinamicamente ogni anno rispecchia l'atteso abbassamento dei prezzi della trasmissione di dati.*

## **Emendamento 96**

**Michel Reimon**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 4**

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 12 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati tramite detta rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di **0,0085** EUR per megabyte di dati trasmessi e, fatto salvo l'articolo 19, **rimane fissata** a 0,0085 EUR per megabyte di dati trasmessi fino al **30 giugno 2022**.

#### *Emendamento*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati tramite detta rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di **0,004** EUR per megabyte di dati trasmessi e, fatto salvo l'articolo 19, **scende** a 0,001 EUR per megabyte di dati trasmessi **ogni anno** fino al **15 giugno 2020**.

Or. en

## **Emendamento 97**

**Hans-Olaf Henkel**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 4**

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 12 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di servizi di dati

#### *Emendamento*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di servizi di dati

in roaming regolamentati tramite detta rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di **0,0085** EUR per megabyte di dati trasmessi e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissata a **0,0085** EUR per megabyte di dati trasmessi fino al 30 giugno 2022.

in roaming regolamentati tramite detta rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di **0,015** EUR per megabyte di dati trasmessi e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissata a **0,015** EUR per megabyte di dati trasmessi fino al 30 giugno 2022.

Or. en

### *Motivazione*

*I limiti suggeriti dalla Commissione sono considerevolmente più bassi del costo degli operatori. Ciò potrebbe portare a distorsioni del mercato. Gli operatori dei paesi dell'UE dove i prezzi sono più bassi potrebbero entrare nei mercati dei paesi dove i prezzi sono più alti e provocare una distorsione di tali mercati attraverso modelli di arbitraggio basati sui prezzi regolamentati di roaming.*

### **Emendamento 98**

**Françoise Grossetête, Anne Sander, Francesc Gambús, Michal Boni**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 4**

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 12 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati tramite detta rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di **0,0085** EUR per megabyte di dati trasmessi e, fatto salvo l'articolo 19, rimane **fissata** a **0,0085** EUR per megabyte di dati trasmessi fino al 30 giugno 2022.

#### *Emendamento*

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati tramite detta rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di **0,0127** EUR per megabyte di dati trasmessi. ***Il limite di salvaguardia scende a 0,0101 EUR il 15 giugno 2018, a 0,0080 EUR il 15 giugno 2019, a 0,0064 il 15 giugno 2020 e a 0,0051 il 15 giugno 2021*** e, fatto salvo l'articolo 19, rimane **fissato** a **0,0051** EUR per megabyte di dati trasmessi fino al 30 giugno 2022.

Or. en

## Motivazione

*Per mantenere gli investimenti effettuati dagli operatori, i limiti per i prezzi all'ingrosso dovrebbero essere fissati al di sotto dei costi delle reti. Inoltre una riduzione progressiva sarebbe più adeguata rispetto a un valore fisso. Conformemente ai prezzi di mercato, dovrebbe sussistere un tasso costante di riduzione ogni anno, con una media di 0,85 (valore fisso proposto dalla Commissione).*

### **Emendamento 99** **José Blanco López**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)**  
Regolamento (UE) n. 531/2012  
Articolo 15 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(4 bis) è inserito l'articolo seguente:*

*"Articolo 15 bis*

*Sostenibilità dei servizi di roaming  
all'ingrosso*

*1. In circostanze specifiche ed eccezionali, al fine di assicurare la sostenibilità dei servizi di roaming all'ingrosso, qualora un operatore di una rete ospitante non sia in grado di recuperare i suoi costi globali effettivi e previsti della fornitura di servizi di roaming all'ingrosso regolamentati a norma dell'articolo 3 dalle sue entrate globali effettive e previste risultanti dalla fornitura di tali servizi, tale operatore di una rete ospitante può chiedere l'autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo. Tale sovrapprezzo sulle tariffe massime all'ingrosso applicabili di cui agli articoli 7, 9 e 12 si applica soltanto nella misura in cui sia necessario a recuperare i costi della fornitura di servizi di roaming all'ingrosso regolamentati, compresi i costi comuni e condivisi.*

*2. Quando sceglie di fare ricorso al paragrafo 1 del presente articolo, l'operatore di una rete ospitante presenta*

*senza indugio la pertinente domanda all'autorità nazionale di regolamentazione in cui fornisce tutte le informazioni necessarie.*

*3. Al ricevimento della domanda di cui al paragrafo 2, l'autorità nazionale di regolamentazione valuta se l'operatore di una rete ospitante ha dimostrato di non essere stato in grado di recuperare i suoi costi a norma del paragrafo 1. Se decide che l'operatore non è in grado di recuperare i suoi costi, l'autorità nazionale di regolamentazione può autorizzare l'applicazione di un sovrapprezzo che non supera la tariffa attuale media nel mercato all'ingrosso dello Stato membro ospitante.*

*4. Se considera che la domanda sia ben motivata e che il sovrapprezzo dovrebbe essere autorizzato, l'autorità nazionale di regolamentazione chiede un parere al BEREC, che emette il suo parere entro un mese al più tardi. Entro due mesi dal ricevimento di una domanda a norma del paragrafo 2, l'autorità nazionale di regolamentazione autorizza il sovrapprezzo a meno che non reperi che la domanda sia manifestamente infondata. Qualora ritenga che la domanda sia manifestamente infondata o reperi insufficienti le informazioni fornite, l'autorità nazionale di regolamentazione adotta una decisione definitiva entro un ulteriore termine di due mesi, dopo aver dato al fornitore di roaming la possibilità di essere ascoltato, al fine di autorizzare o rifiutare il sovrapprezzo.';*

Or. es

**Emendamento 100**  
**Herbert Reul**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)**

*Testo in vigore*

1. Le autorità nazionali di regolamentazione verificano e vigilano sull'applicazione del presente regolamento all'interno del proprio territorio.

*Emendamento*

**(4 bis) all'articolo 16, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:**

“1. Le autorità nazionali di regolamentazione **e il BEREC** verificano e vigilano sull'applicazione del presente regolamento all'interno del proprio territorio **e in tutta l'Unione, a seconda dei casi.**”;

Or. en

**Emendamento 101**  
**Herbert Reul**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo)**  
Regolamento (UE) n. 531/2012  
Articolo 16 – paragrafo 2

*Testo in vigore*

2. Le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono al pubblico informazioni aggiornate sull'applicazione del presente regolamento, in particolare degli articoli 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 sexies, 7, 9 e 12, in modo da consentire alle parti interessate di accedervi agevolmente.

*Emendamento*

**(4 ter) all'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:**

“2. Le autorità nazionali di regolamentazione **e il BEREC** garantiscono al pubblico informazioni aggiornate sull'applicazione del presente regolamento, in particolare degli articoli 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 sexies, 7, 9, 12 **e 19 bis** in modo da consentire alle parti interessate di accedervi agevolmente.”;

Or. en

**Emendamento 102**  
**Herbert Reul**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 4 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(4 quater)** *all'articolo 16 è aggiunto il seguente paragrafo:*

**"6 bis.** *In preparazione del meccanismo di revisione di cui all'articolo 19 bis, il BEREC monitora gli sviluppi nel traffico di roaming generato dai CAP in conformità della sua amministrazione del Fondo per il roaming universale ai termini del presente articolo. Ciò include, tra l'altro, una soglia massima di volume imposta a norma dell'articolo 19 bis oltre la quale certi CAP saranno tenuti a contribuire all'URF, il tasso applicabile per gigabyte di volume da parte di ogni CAP oltre tale soglia, il prezzo per gigabyte per ogni gigabyte di volume di cui uno specifico CAP ha superato la soglia massima e il meccanismo con cui gli operatori della rete ospitante possono fare richiesta al Fondo per il roaming universale per recuperare i costi."*

Or. en

**Emendamento 103**  
**Herbert Reul**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 4 quinquies (nuovo)**  
Regolamento (UE) n. 531/2012  
Articolo 16 – paragrafo 6 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(4 quinquies)** *all'articolo 16 è aggiunto il seguente paragrafo:*

**"6 ter.** *Le autorità nazionali di regolamentazione e il BEREC hanno il potere di chiedere alle imprese soggette agli obblighi del presente regolamento di fornire tutte le informazioni pertinenti*



*all'attuazione e all'applicazione del presente regolamento. Su richiesta tali imprese forniscono tali informazioni rapidamente e in conformità dei termini e dei livelli di dettaglio richiesti dall'autorità nazionale di regolamentazione.";*

Or. en

**Emendamento 104**  
**Edouard Martin, Pervenche Berès**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)**  
Regolamento (UE) n. 531/2012  
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(5 bis) all'articolo 17 è aggiunto il paragrafo seguente:*

*"2 bis. Per prevenire il rischio di abusi sul mercato all'ingrosso, sotto forma di opportunità commerciali basate sull'elusione della legge, è istituito un meccanismo di ricorso.*

*Tale meccanismo apre una procedura di ricorso diretta al BEREC per i casi in cui un operatore sospetta l'esistenza sul suo mercato nazionale di una concorrenza sleale consistente nella pratica in una offerta da parte di un operatore non nazionale basata sul roaming permanente.*

*Con il sostegno delle autorità nazionali di regolamentazione interessate, il BEREC stabilisce se l'operatore non nazionale in questione stia effettuando attività sostanziali nel settore delle comunicazioni elettroniche diverse dalla semplice gestione interna o dalle attività amministrative sul suo mercato nazionale. A tal fine il BEREC esegue una valutazione completa su un periodo significativo di tutti gli elementi di fatto*

*che caratterizzano le attività esercitate dall'operatore non nazionale nello Stato membro in cui è stabilito e, in modo proporzionale e comparativo, nello Stato membro ospitante. Tali elementi considerati possono includere:*

*a) il luogo in cui l'operatore ha la sua sede sociale e l'amministrazione o in cui l'operatore ha i suoi uffici e paga le tasse e i contributi previdenziali e assistenziali;*

*b) la legge applicabile ai contratti stipulati dall'operatore con il suo personale, da un lato, e con i suoi clienti, dall'altro;*

*c) il luogo in cui l'operatore esercita la propria attività economica principale e in cui è occupato il suo personale amministrativo;*

*d) gli investimenti effettuati, il numero di contratti eseguiti e/o l'ammontare del fatturato realizzato nello Stato membro di stabilimento e nello Stato membro ospitante.*

*Durante la valutazione, l'operatore che ha presentato ricorso può adottare misure di salvaguardia, compresa la sospensione immediata del roaming, sotto la supervisione dell'autorità nazionale di regolamentazione.";*

Or. fr

## **Emendamento 105**

**Herbert Reul**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(5 bis) All'articolo 17 è inserito il*

*seguito paragrafo:*

*“2 bis. Allo scopo di risolvere ogni controversia che potrebbe insorgere in relazione ai diritti o agli obblighi delle imprese a norma dell'articolo 19 bis, il BEREC, in collaborazione con le autorità nazionali di regolamentazione, istituisce delle procedure di risoluzione delle controversie analoghe a quelle esistenti a norma degli articoli 20 e 21 della direttiva quadro.”;*

Or. en

### **Emendamento 106**

**Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Zigmantas Balčytis, Theresa Griffin, Paul Tang**

#### **Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 6 – lettera a**

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 19 – paragrafo 3 – prima frase

#### *Testo della Commissione*

Inoltre, ogni due anni dal 15 giugno 2017, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

#### *Emendamento*

Inoltre, ***entro al più tardi il 15 giugno 2019 e successivamente ogni due anni***, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. ***La relazione è accompagnata da una proposta legislativa della Commissione di revisione delle tariffe all'ingrosso per i servizi di roaming regolamentati di cui al presente regolamento, che prenda in considerazione in particolare i cambiamenti nelle tendenze di utilizzo dei dati da parte dei consumatori europei.”;***

Or. en

### **Emendamento 107**

**José Blanco López**

#### **Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 6 – lettera a**

Regolamento (UE) n. 531/2012  
Articolo 19 – paragrafo 3 – prima frase

*Testo della Commissione*

Inoltre, ogni due anni dal 15 **giugno 2017**, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

*Emendamento*

Inoltre, il 15 **dicembre 2018** e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. ***Se la relazione dimostra che il presente regolamento non ha adeguatamente promosso la concorrenza nel mercato interno dei servizi di roaming, la Commissione presenta le opportune proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio.***

Or. es

**Emendamento 108**  
**Esther de Lange, Paul Rübzig, Krišjānis Kariņš**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 6 – lettera a**  
Regolamento (UE) n. 531/2012  
Articolo 19 – paragrafo 3 – prima frase

*Testo della Commissione*

Inoltre, ***ogni due anni dal*** 15 giugno **2017**, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

*Emendamento*

Inoltre, ***entro il*** 15 giugno **2018** e ***successivamente ogni due anni***, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio ***accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa intesa a modificare i limiti tariffari all'ingrosso per i servizi di roaming regolamentati fissati nel presente regolamento.***

Or. en

**Emendamento 109**  
**Jens Rohde, Morten Helveg Petersen, Morten Løkkegaard, Pavel Telička, Fredrick Federley, Ulrike Müller**

## **Proposta di regolamento**

### **Articolo 1 – punto 6 – lettera a**

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 19 – paragrafo 3 – prima frase

#### *Testo della Commissione*

Inoltre, ogni due anni dal 15 giugno 2017, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

#### *Emendamento*

Inoltre, ***entro il 15 giugno 2019 e successivamente ogni due anni***, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio ***e, se del caso, una revisione delle tariffe all'ingrosso per i servizi di roaming regolamentati fissate nel presente regolamento.***

Or. en

## **Emendamento 110**

**Pilar del Castillo Vera, Michal Boni, Francesc Gambús, Krišjānis Kariņš, Massimiliano Salini**

## **Proposta di regolamento**

### **Articolo 1 – punto 6 – lettera a**

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 19 – paragrafo 3 – prima frase

#### *Testo della Commissione*

Inoltre, ogni due anni dal 15 giugno 2017, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

#### *Emendamento*

Inoltre, ogni due anni dal 15 giugno 2017 ***e previa consultazione del BEREC***, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio ***accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa per rivedere i livelli dei limiti tariffari all'ingrosso.***

Or. en

## **Emendamento 111**

**Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel**

## **Proposta di regolamento**

### **Articolo 1 – punto 6 – lettera a**

Regolamento (UE) n. 531/2012  
Articolo 19 – paragrafo 3 – prima frase

*Testo della Commissione*

Inoltre, *ogni due anni dal 15 giugno 2017*, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

*Emendamento*

Inoltre, *entro al più tardi il 31 dicembre 2018 e successivamente ogni 18 mesi*, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio *accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa*.

Or. en

**Emendamento 112**  
**Hans-Olaf Henkel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 6 – lettera -a bis (nuova)**  
Regolamento (UE) n. 531/2012  
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a bis) al paragrafo 3 è aggiunta la lettera seguente:*

*"c bis) dell'attuale stato di attuazione dell'abolizione dei sovrapprezzi di roaming al dettaglio e se sono necessari ulteriori adeguamenti nel livello delle tariffe massime di roaming all'ingrosso di cui agli articoli 7, 9 e 12, tenuto conto della capacità degli operatori della rete ospitante di recuperare tutti i costi della fornitura di servizi roaming all'ingrosso regolamentati, compresi i costi congiunti e comuni.";*

Or. en

**Emendamento 113**  
**David Borrelli, Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 6 – lettera -a bis (nuova)**

PE589.492v02-00

70/78

AM\1107964IT.docx

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***a bis) al paragrafo 3 è aggiunta la lettera seguente:***

***"c bis) della capacità degli operatori della rete d'origine di mantenere la sostenibilità dei loro modelli di tariffazione nazionali e di recuperare i costi della fornitura di servizi di roaming regolamentati dalle loro entrate risultanti dalla fornitura di tali servizi e della misura in cui i sovrapprezzi del roaming al dettaglio sono stati autorizzati in conformità dell'articolo 6 quater. Questa parte della revisione valuta anche l'impatto del "roaming a tariffa nazionale" sui piani tariffari nazionali.";***

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0531&rid=1>)

*Motivazione*

*Sostenendo l'emendamento 8 del progetto di relazione, vorremo richiamare l'attenzione sul fatto che il "roaming a tariffa nazionale", che è una possibilità cui fa ricorso una minoranza dei cittadini dell'UE, non dovrebbe avere un impatto negativo sui costi della telefonia mobile pagati dalla maggior parte dei consumatori che usano soltanto, o predominantemente, servizi nazionali.*

**Emendamento 114**  
**José Blanco López**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 6 – lettera a bis (nuova)**  
Regolamento (UE) n. 531/2012  
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***a bis) al paragrafo 3 è aggiunta la lettera seguente:***

*"c bis) degli sviluppi nelle tariffe al dettaglio per la fornitura ai clienti di servizi di comunicazione vocale, di SMS e di dati nei paesi con grande traffico di roaming in entrata.";*

Or. es

**Emendamento 115**  
**José Blanco López**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 6 – lettera a ter (nuova)**

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a ter) al paragrafo 3 è aggiunta la lettera seguente:*

*"c ter) degli sviluppi registrati e previsti degli investimenti nelle infrastrutture di rete da parte degli operatori nei paesi con grande traffico di roaming in entrata.";*

Or. es

**Emendamento 116**  
**David Borrelli, Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 6 – lettera a ter (nuova)**

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova)

*Testo in vigore*

*Emendamento*

*a ter) al paragrafo 3 è aggiunta la lettera seguente:*

*"c ter) della capacità degli operatori delle reti ospitanti di recuperare i costi operativi della fornitura di servizi di roaming all'ingrosso regolamentati, compresi i costi congiunti e comuni.";*



(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0531&rid=1>)

### *Motivazione*

*In linea con l'emendamento 7 del progetto di relazione riteniamo tuttavia che i regimi di recupero dei costi dovrebbero essere limitati ai costi operativi in quanto i costi generici dell'operatore della rete ospitante dovrebbero essere coperti dal suo modello commerciale nazionale.*

## **Emendamento 117**

**Miapetra Kumpula-Natri**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 6 – lettera a quinquies (nuova)**

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera c quinquies (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a quinquies) al paragrafo 3 è aggiunta la lettera seguente:*

*"c quinquies) dell'impatto del regolamento di esecuzione della Commissione che fissa le modalità di applicazione della politica di utilizzo corretto [inserire riferimento] sulla protezione dei consumatori, in particolare in riferimento alla risoluzione delle controversie tra gli operatori che applicano una politica di utilizzo corretto e i loro clienti, ad esempio se ai clienti è concesso un periodo di tempo sufficiente per presentare un ricorso ed evitare di essere penalizzati nel processo.";*

## **Emendamento 118**

**Miapetra Kumpula-Natri**

## **Proposta di regolamento**

### **Articolo 1 – punto 6 – lettera a sexies (nuova)**

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera c sexies (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a sexies) al paragrafo 3 è aggiunta la lettera seguente:*

*"c sexies) dell'uso di indicatori oggettivi e in particolare dell'interpretazione da parte degli operatori e delle autorità nazionali di regolamentazione della terminologia usata nel regolamento di esecuzione sulla politica di utilizzo corretto, quali "uso anomalo" e "viaggi occasionali", allo scopo di evitare incoerenze nell'applicazione tra gli Stati membri.";*

Or. en

## **Emendamento 119**

**Miapetra Kumpula-Natri**

## **Proposta di regolamento**

### **Articolo 1 – punto 6 – lettera a septies (nuova)**

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera c septies (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a septies) al paragrafo 3 è aggiunta la lettera seguente:*

*"c septies) della capacità degli operatori delle reti ospitanti di recuperare i costi effettivamente sostenuti della fornitura di servizi di roaming all'ingrosso regolamentati."*

Or. en

## **Emendamento 120**

**Herbert Reul**

*(6 bis) è inserito l'articolo seguente:*

*“Articolo 19 bis*

*Istituzione di un Fondo per il roaming universale*

*1. A decorrere dal 15 giugno 2017, a condizione che il regolamento di esecuzione adottato a norma dell'articolo 6 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 531/2012 sia adottato e reso applicabile in tale data, la Commissione, in consultazione con il BEREC, adotta le necessarie misure di esecuzione che fissano le modalità di applicazione sull'istituzione di un Fondo per il roaming universale per garantire il pieno recupero dei costi agli operatori di rete che forniscono servizi di roaming all'ingrosso regolamentati, compresi i costi congiunti e comuni.*

*2. Tali misure di esecuzione tengono nella dovuta considerazione la necessità di incentivare e ricompensare gli investimenti degli operatori di rete nelle infrastrutture di telefonia mobile e riconoscono la progressiva convergenza tecnologica registrata nei settori delle comunicazioni, dei media e delle tecnologia dell'informazione.*

*3. Il Fondo per il roaming universale include i seguenti elementi:*

*a) una soglia massima di volume per determinate applicazioni ad alto volume e servizi "over-the-top" prestati dai CAP, a un livello determinato dal BEREC in consultazione con la Commissione;*

*b) una "tariffa di contribuzione dei CAP", misurata in EUR per gigabyte, che un CAP è tenuto a versare al Fondo per il*

*roaming universale per ogni gigabyte al di là della soglia massima di volume, tenuto conto della misura in cui gli operatori non sono in grado di recuperare i costi del roaming all'ingrosso in un dato Stato membro;*

*c) un "meccanismo di recupero dei costi del roaming" in virtù del quale gli operatori della rete tenuti a prestare i servizi di roaming all'ingrosso a tariffe inferiori ai costi effettivamente sostenuti hanno diritto di chiedere una compensazione al Fondo per il roaming universale.*

*4. Al fine di valutare la necessità e la proporzionalità dei pagamenti effettuati al Fondo per il roaming universale, il BEREC raccoglie periodicamente dalle autorità nazionali di regolamentazione, dagli operatori di rete e dai CAP dati sul volume dei dati di servizi di roaming e sulle tariffe per tali servizi.*

*A tal fine il BEREC pubblica ogni anno una relazione sull'efficacia, la necessità e la proporzionalità del Fondo per il roaming universale, accompagnata da eventuali proposte di revisione dei limiti e delle condizioni previsti.*

*5. Le autorità nazionali di regolamentazione sono responsabili del monitoraggio e del controllo della rigorosa conformità ai termini di funzionamento del Fondo per il roaming universale e facilitano le domande di recupero dei costi presentate dagli operatori di rete che offrono servizi di roaming all'ingrosso. In tale processo tengono nella massima considerazione i pertinenti fattori oggettivi specifici dello Stato membro interessato, compresi i costi nazionali all'ingrosso e le tariffe al dettaglio.";*

Or. en

**Emendamento 121**  
**Jean-Luc Schaffhauser**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)**  
Regolamento (UE) n. 531/2012  
Articolo 19 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(6 bis) è inserito il seguente articolo:*

*"L'applicazione del presente regolamento è subordinata alla stabilità delle tariffe nazionali per i singoli e le imprese e ai continui investimenti nella rete. Se l'autorità nazionale di regolamentazione, in risposta alla richiesta di un singolo consumatore o di una impresa o di un operatore delle telecomunicazioni, riscontra che si è verificato un aumento delle tariffe nazionali diverse dal roaming, una riduzione degli investimenti nella rete o una qualsiasi altra forma indiretta di ripercussioni delle tariffe di roaming, può adottare misure immediate per abolire i limiti e ripristinare le tariffe di roaming.";*

Or. fr

**Emendamento 122**  
**Jens Rohde, Morten Helveg Petersen, Morten Løkkegaard, Pavel Telička, Fredrick Federley, Ulrike Müller**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)**  
Regolamento (UE) n. 531/2012  
Articolo 22 – paragrafo 2

*Testo in vigore*

*Emendamento*

Esso cessa di produrre effetti il 30 giugno 2022.

*(6 bis) all'articolo 22, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:*

*"Esso cessa di produrre effetti il 30 giugno 2025."*

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:IT:PDF>)